Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 | **Roma — Giovedì, 5 ottobre** | **Numero 234**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1201 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 27 della legge 30 giugno 1910, n. 361, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Veduto lo statuto della Banca autonoma di credito minerario, approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1143;

Vedute le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione della Banca predetta in data 31 agosto, 14, 15 e 27 settembre, 28 ottobre, 16, 18 e 30 dicembre 1915, 3, 15 e 22 maggio, 13 giugno e 3 luglio 1916;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito statuto della Banca autonoma

di credito minerario per la Sicilia, composto di 91 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente in sostituzione dello statuto approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1143, che rimane abrogato.

Art. 2.

La vigilanza governativa sulla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per mezzo dell'Ispettorato degli Istituti di credito e di previdenza.

Art. 3.

Alle adunanze del Consiglio d'amministrazione della Banca assiste un delegato governativo. A tale scopo il direttore dell'Istituto deve informare, volta per volta e in tempo utile, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (Ispettorato degli Istituti di credito e di previdenza) del giorno fissato per l'adunanza del Consiglio d'amministrazione.

Egli deve pure trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i verbali delle deliberazioni entro cinque giorni da quello dell'adunanza in cui furono prese.

Art. 4.

Il delegato governativo ha la facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti o agli interessi della Banca.

Di tale sospensione deve essere immediatamente informato il Ministero, il quale entro cinque giorni conferma o meno la sospensione, dandone notizia motivata al presidente dell'Istituto. Qualora il Consiglio insista nella deliberazione presa o non la revochi entro dieci giorni, il Ministero può annullarla con provvedimento definitivo.

Art 5.

Qualora all'adunanza non abbia assistito un delegato governativo o quando questi non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministero creda contraria alle leggi o ai regolamenti o agli interessi della Banca, il ministro può direttamente sospenderla e in seguito annullarla, dandone immediata comunicazione al presidente dell'Istituto. Tale facoltà deve essere esercitata dal ministro entro cinque giorni da quello dell'arrivo del verbale.

Art. 6.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ha facoltà di disporre ispezioni ordinarie e straordinarie presso l'Istituto.

Ogni ispezione ordinaria o straordinaria deve essere eseguita nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, l'ispezione si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che i funzionari stessi credano necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio.

Il Consiglio d'amministrazione, il direttore e coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dai funzionari che hanno l'incarico dell'ispezione e debbono fare assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali riferisce il riscontro.

Art. 7.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione tra i funzionari governativi ed i rappresentanti dello Istituto deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che reputi opportune.

Il processo verbale dell'ispezione è spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione nella quale l'ispettore deve esporre le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cagioni degli inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti, devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione è rilasciata all'Amministrazione dell'Istituto.

Il processo verbale è presentato al Consiglio d'amministrazione nella prossima adunanza e anche prima se dall'ispezione risultino fatti gravi.

Sono pure comunicate al Consiglio d'amministrazione le eventuali osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.

Art. 8.

Nelle situazioni periodiche e nei rendiconti annuali deve essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dagli amministratori e dal direttore, che sono conformi alla verità. Il Ministero ha facoltà di chiedere tutti gli schiarimenti reputati necessari intorno ai documenti contabili trasmessi.

Art. 9.

Qualora il direttore della Banca, nell'adempimento del suo ufficio, trasgredisse le leggi, i regolamenti o lo statuto, o compisse atti che potessero compromettere gli interessi dell'Istituto, il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, dopo avergli dato comunicazione per iscritto dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli, le proprie giustificazioni, può disporre la revocazione dall'impiego, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della Banca.

Art. 10.

Qualora il Consiglio d'amministrazione avesse compiuto o partecipato ad atti di violazione della legge, dei regolamenti e dello statuto o ad altri atti che potessero compromettere gli interessi della Banca, il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, d'accordo col ministro del tesoro, su parere del Consiglio di Stato, può promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio d'amministrazione e di nomina di un commissario regio.

In ogni caso gli addebiti fatti devono essere comunicati al Consiglio per iscritto, con invito a presentare entro un termine stabilito le eventuali giustificazioni.

Art. 11.

Nel caso di scioglimento del Consiglio d'amministrazione, la temporanea gestione della Banca è affidata ad un commissario regio, fino alla costituzione della nuova amministrazione, che deve aver luogo entro sei mesi dalla data dell'effettiva immissione in carica del commissario.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il commissario regio deve conseguire la preventiva approvazione del ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 12.

Quando ricorrano le condizioni previste dal precedente art. 10 e sia di assoluta urgenza togliere l'amministrazione al Consiglio, che ne è investito, il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro può sospendere il Consiglio d'amministrazione della Banca, e affidare temporaneamente la gestione di essa ad un commissario straordinario, il quale rimane in carica fino a che non sia stato nominato il commissario regio di cui all'art. 10 o il Consiglio d'amministrazione non sia stato reintegrato nelle sue funzioni.

Eguale provvedimento può essere adottato nel caso in cui per dimissioni volontarie, o per altre cause, il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione sia inferiore a quattro; nel qual caso il commissario straordinario rimarrà in carica fino a quando il Consiglio non sia stato completato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

DE NAVA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

STATUTO
della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia

—

Costituzione, scopo, capitale della Banca.

Art. 1.

La Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, avente sede in Palermo, costituita in forza degli articoli 2 e 23 della legge 15 luglio 1906, n. 333, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, è retta dalla citata legge, non che da quella del 5 luglio 1908, n. 407, 30 giugno 1910, n. 361, relativa al Consorzio stesso e dal presente statuto organico.

La durata della Banca è illimitata.

Art. 2.

La Banca ha per iscopo le seguenti operazioni:

a) anticipazioni ai produttori di zolfo con garanzia sullo zolfo grezzo (minerale di zolfo, escluso sterro di zolfo), a mezzo di organi intermediari che operino nel nome e nell'interesse proprio;

b) anticipazioni sopra fedi di deposito e note di pegno di zolfi;

c) sconto di note di pegno su zolfi;

d) operazioni di credito a favore delle industrie nell'isola, che aumentino il consumo dello zolfo, da praticarsi quando la disponibilità dell'Istituto superi il fabbisogno di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente articolo e per un complessivo ammontare massimo che non superi la metà del fondo di riserva;

e) operazioni di prestito su effetti cambiari emessi dal Consorzio solfifero siciliano, con appoggio di contratti di vendita di zolfi a termine a norma del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62;

f) anticipazioni sulle obbligazioni emesse, colla garanzia dello Stato, dal Consorzio solfifero siciliano;

g) anticipazioni sopra zolfi fusi giacenti sui piani delle stazioni ferroviarie, o sui piani delle miniere, o nei magazzini propri degli esercenti di miniere e dei proprietari delle stesse, in quei centri dove gli zolfi fusi non sono lasciati sui piani, quando per giustificati motivi non possono ancora essere abbassati nei magazzini generali o consorziali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 giugno 1910, n. 361;

h) anticipazioni sopra lettere d'ordine in zolfi emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

i) anticipazioni sui certificati che dànno diritto a concorrere alla ripartizione degli avanzi di Cassa, a norma dell'art. 20 della legge 30 giugno 1910, n. 361, o alla ripartizione delle attività finali del Consorzio solfifero, a norma dell'art. 21 della legge stessa;

k) anticipazioni passive presso gli Istituti di emissione o altri Istituti di credito, con garanzia di titoli in zolfi, o di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà della Banca;

l) operazioni passive di prestito cambiario presso gli Istituti predetti, con cessione in garanzia di fedi di deposito e note di pegno di zolfi, a norma dell'art. 4 del R. decreto sopra citato, e sconto passivo presso i medesimi delle cambiali emesse dal Consorzio come alla lettera *e)*;

m) risconto di note di pegno su zolfi;

n) sconto degli effetti cambiari rilasciati alla Banca dai debitori per anticipazioni su zolfi fusi, di cui alla lettera *g)*, e dai debitori per anticipazioni sui certificati relativi agli avanzi di Cassa, o alle attività finali del Consorzio solfifero, di cui alla lettera *i)*;

o) emissione di obbligazioni di cui all'art. 27 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

La Banca, previa speciale autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di partecipare allo impianto o all'esercizio dei magazzini generali degli zolfi o all'uno e all'altro insieme e di assumere del pari direttamente l'impianto e l'esercizio dei detti magazzini, nei modi stabiliti nell'art. 22 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Il regolamento per tale servizio sarà approvato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Le eventuali disponibilità di Cassa saranno depositate in conto corrente fruttifero presso Istituti di emissione o presso la Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele II » in Palermo, e potranno essere temporaneamente impiegate:

a) in acquisto di tratte sull'estero dipendenti da vendita di zolfi siciliani, munite di almeno due firme di prim'ordine e a scadenza non maggiore di tre mesi;

b) in acquisto di buoni del tesoro o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 3.

È vietato l'acquisto di obbligazioni della Banca ed in genere qualunque operazione che non sia espressamente indicata nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il capitale della Banca è di sei milioni dei quali quattro già conferiti per metà dal tesoro dello Stato e l'altra metà dal Consorzio solfifero siciliano, a mezzo del Banco di Sicilia.

Il versamento degli altri due milioni sarà eseguito dal tesoro dello Stato colle norme e le condizioni di cui all'art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Art. 5.

Il fondo di riserva è formato dal cumulo degli utili netti annuali, i quali sono destinati a questo scopo.

Il Consiglio di amministrazione della Banca, alla chiusura del bilancio, può destinare, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una parte degli utili netti accertati, a scopi di pubblica utilità attinenti all'industria solfifera, o di beneficenza con speciale riguardo agli operai occupati nella stessa industria.

La parte di utili disponibile per questi scopi potrà essere:

del 10 % quando il fondo di riserva ordinario sia compreso nei limiti da lire cinquecentomila a lire un milione;

del 20 % quando il detto fondo sia compreso nei limiti da lire un milione a lire due milioni;

del 25 % quando il detto fondo superi la cifra di lire due milioni.

Amministrazione.

Art. 6.

L'amministrazione della Banca è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e sei consiglieri.

Il presidente e tre consiglieri sono nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo col ministro del tesoro gli altri tre consiglieri sono nominati uno dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia e due dal Consiglio di amministrazione del Consorzio solfifero siciliano.

Art. 7.

Tre sindaci, nominati rispettivamente dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia e dal Consiglio di amministrazione del Consorzio solfifero siciliano, riferiscono collegialmente ogni anno sui risultati dell'esercizio.

I sindaci devono esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della Banca, per conoscerne le operazioni ed accertare la bontà del metodo di scrittura; fare frequenti ed improvvisi riscontri per riconoscere sulla scorta dei libri l'esistenza dei titoli e valori di qualunque specie ed in generale sorvegliare che le disposizioni dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio.

La durata in carica dei sindaci è annuale; essi possono essere riconfermati.

Il loro compenso è annualmente determinato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 8.

Per la validità delle sedute del Consiglio d'amministrazione occorre la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio d'amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e devono essere sostituiti entro un mese dalla data della proclamazione della decadenza.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e può essere convocato altre volte quando occorra.

La convocazione è fatta in via ordinaria dal presidente, inoltre il Consiglio può essere convocato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ed anche su richiesta motivata di almeno tre consiglieri.

La convocazione si fa per lettera raccomandata nella quale deve essere iscritto l'ordine del giorno da discutersi.

Ai consiglieri residenti fuori Palermo l'invito dev'essere spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

Nei casi di assoluta urgenza il Consiglio può anche essere convocato con avviso telegrafico, per il giorno successivo.

Art. 10.

Il presidente e i consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il triennio decorre dall'approvazione dell'ultimo bilancio da parte del Consiglio.

Alla scadenza del triennio la nomina del presidente e dei consiglieri sarà promossa nel mese di febbraio e i nuovi eletti entreranno in carica appena il Consiglio uscente abbia deliberato il bilancio.

Qualora per qualsiasi causa cessi di far parte del Consiglio qualcuno dei suoi componenti, si deve provvedere entro un mese alla sua sostituzione.

Il nuovo eletto rimane in carica fino al termine del triennio in corso.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente.

Quando il presidente sia assente od impedito, ne assume l'ufficio il vice presidente, e, in mancanza anche di questo, il consigliere più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal consigliere più giovane fra i presenti.

Potrà tuttavia il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, fare intervenire alla seduta un impiegato della Banca per coadiuvare il consigliere segretario.

Art. 12.

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i poteri necessari pel funzionamento della Banca. In particolar modo esso:

a) destina i fondi disponibili entro cui il direttore dovrà provvedere alle domande di anticipazioni da parte di privati, stabilisce la misura delle anticipazioni su fedi di deposito nei limiti fissati nel presente statuto, il tasso d'interesse sulle operazioni medesime e il saggio dello sconto delle note di pegno;

b) delibera volta per volta su ciascuna delle altre operazioni attive;

c) delibera sulle operazioni passive, stabilendone le modalità;

d) delibera sulla emissione delle obbligazioni in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari;

e) delibera il bilancio annuale da sottoporsi all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

f) propone al Ministero di agricoltura, industria e commercio l'organico degli impiegati e le eventuali modificazioni di esso;

g) nomina, promuove, punisce gli impiegati sulla proposta del direttore secondo le norme del regolamento;

h) forma il regolamento interno e disciplinare;

i) autorizza le liti e nomina, sulla proposta del direttore, avvocati, procuratori legali e notari;

k) delega per turno un consigliere per firmare insieme al direttore i titoli e documenti indicati all'art. 17;

l) delega uno dei suoi membri residenti a Palermo a sostituire il direttore nei casi d'impedimento;

m) autorizza le spese di amministrazione.

Art. 13.

I consiglieri di amministrazione hanno diritto ad una medaglia di presenza di L. 15 per ciascun giorno in cui intervengano ad adunanze di Consiglio o di Commissioni speciali nominate dal Consiglio.

Il presidente ha diritto ad una medaglia di L. 25.

Il consigliere di turno ha diritto ad una medaglia di L. 10 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato.

I consiglieri non residenti a Palermo hanno diritto, oltre alla medaglia di presenza, al rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

Ai consiglieri che per ragione di ufficio si rechino fuori residenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sarà corrisposta una diaria di L. 25 se si rechino in continente e di L. 20 se si rechino in Sicilia.

La diaria è corrisposta per tutta la durata della missione, dal giorno della partenza a quello del ritorno.

Art. 14.

L'ufficio di componente il Consiglio di amministrazione della Banca è incompatibile con quello di consigliere di amministrazione del Consorzio e del Banco di Sicilia.

Art. 15.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni nelle quali siano direttamente o indirettamente interessati essi stessi, ovvero loro parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo.

È vietato ai componenti il Consiglio predetto, ai sindaci ed agli impiegati della Banca di fare operazioni che importino in qualunque modo obbligazioni dirette od indirette verso la stessa.

Art. 16.

Il presidente corrisponde col Governo, convoca e presiede le adunanze del Consiglio d'amministrazione e delle Commissioni.

Comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio il sunto delle deliberazioni del Consiglio stesso entro tre giorni da quello dell'adunanza e trasmette al Ministero il bilancio annuale, che porterà la sua firma oltre quella del consigliere di turno, del direttore e del ragioniere.

Art. 17.

Il direttore è nominato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro.

Egli può essere dallo stesso sospeso sia direttamente, sia sulla proposta del Consiglio d'amministrazione nei casi previsti dal regolamento interno e disciplinare.

Egli ha la gestione degli affari, esegue le deliberazioni del Consiglio e firma gli atti da esso approvati; trasmette al ministro di agricoltura, industria e commercio i verbali delle deliberazioni del Consiglio entro cinque giorni dall'adunanza in cui furono prese; rappresenta la Banca nei giudizi autorizzati dal Consiglio e nei rapporti colle autorità amministrative e coi terzi in genere; firma la corrispondenza della Banca e corrisponde direttamente col Governo per gli atti relativi alla gestione degli affari, forma il bilancio annuale e lo presenta con una relazione al Consiglio di amministrazione; insieme con un consigliere di amministrazione firma i mandati di pagamento, gli ordinativi d'incasso e le quietanze, le girate dei titoli ed assegni di pertinenza della Banca, le cambiali e qualsiasi altro titolo circolante in commercio, emesso dalla Banca stessa, sopraintende all'amministrazione in genere, propone al Consiglio le nomine, le promozioni, le punizioni disciplinari degli impiegati può sospendere gli impiegati stessi in via di urgenza e per mancanze gravi, riferendone però al Consiglio nella prima immediata riunione, assiste con voto consultivo alle adunanze del Consiglio e riferisce ed esso sulle liti e su tutti gli affari ordinari e straordinari facendo le sue proposte; infine provvede alle spese urgenti entro i limiti che gli saranno determinati dal Consiglio.

Lo stipendio del direttore è fissato nel decreto di nomina.

Bilancio e situazione dei conti.

Art. 18.

L'esercizio finanziario comincia e termina con l'anno solare.

Il bilancio annuale formato dal direttore e illustrato da una sua relazione viene deliberato dal Consiglio d'amministrazione dopo che sia stato riveduto dai sindaci. Entro il mese di marzo viene trasmesso dal presidente, unitamente alla relazione del direttore e dei sindaci, al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione e comunicato al Ministero del tesoro.

Tale bilancio è anche comunicato, insieme alle relazioni anzidette, al Consorzio solfifero e al Banco di Sicilia, e pubblicato per estratto almeno in due tra i più diffusi giornali dell'isola.

Art. 19.

La Banca forma nei primi dieci giorni di ogni mese la situazione dei conti, riferibile al mese precedente, secondo un modello approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e la comunica entro il medesimo termine al Ministero stesso, a quello del tesoro e alle Direzioni generali degli Istituti di emissione e del Consorzio solfifero siciliano. La situazione dei conti porterà la firma del presidente oltre quella del direttore, del consigliere di turno e del ragioniere della Banca.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20.

La Banca non può essere proprietaria di miniere, nè d'immobili in genere e qualora per ricuperare i propri crediti dovesse divenirlo in seguito ad espropriazione od altrimenti, dovrà alienarli nel termine non maggiore di tre anni.

Art. 21.

Il direttore e gli impiegati della Banca devono essere assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il concorso della Banca nel pagamento dei relativi premi sarà di due terzi.

Nel regolamento organico saranno determinate la forma e le modalità dell'assicurazione.

Art. 22.

Per essere nominato impiegato o fattorino della Banca occorre aver compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassata quella di 35.

Questa disposizione non è applicabile al direttore.

Il limite massimo di età per restare in servizio è di anni 70 compiuti; per il direttore di anni 75.

Art. 23.

L'art. 22 non è applicabile agli attuali impiegati per quanto riguarda l'ammissione in servizio.

Art. 24.

Le eventuali modificazioni al presente statuto devono essere proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto Reale promosse dal Ministero di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro.

Le modificazioni possono essere promosse dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 25.

Il regolamento interno disciplinare, contenente la pianta organica degli impiegati e le norme per le nomine, assicurazioni, promozioni, punizioni, nonchè le eventuali modificazioni del regolamento stesso, devono essere deliberati dal Consiglio d'amministrazione e approvati con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro.

Art. 26.

Il servizio di Cassa può essere affidato al Banco di Sicilia o alla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele II » in Palermo, in conformità di apposita convenzione scritta.

Anticipazioni su zolfi grezzi.

Art. 27.

Ai termini dell'art. 2, lett. *a*) dello statuto della Banca il Consiglio d'amministrazione determina annualmente un fondo per le anticipazioni da farsi agli esercenti di miniere, con garanzia sullo zolfo grezzo (escluso sterro di zolfo).

Questo fondo può essere aumentato o diminuito anche in corso di esercizio, per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 28.

Le anticipazioni vengono fatte dalla Banca a mezzo dei seguenti organi intermediari:

a) Società cooperative in nome collettivo per l'esercizio del credito su zolfi grezzi legalmente costituite tra non meno di dieci esercenti di miniere con capitale sociale non inferiore a L. 20.000 sottoscritto e versato;

b) corrispondenti locali, ammessi su loro domanda dal Consiglio d'amministrazione, i quali apprestino una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in obbligazioni della Banca.

Art. 29.

Gli organi intermediari di cui all'articolo precedente operano nel nome e nell'interesse proprio.

Art. 30.

Le Società cooperative devono prestare la cauzione che sarà indicata volta per volta dal Consiglio d'amministrazione, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e devono altresì presentare l'atto costitutivo, lo statuto ed il libro dei soci.

L'atto costitutivo deve escludere il recesso dei soci.

Gli aspiranti alla nomina di corrispondenti locali devono rivolgere domanda al direttore della Banca, indicando il centro solfifero ove vogliono operare ed il fido a cui aspirano.

Art. 31.

Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore, deciderà sullo accoglimento della domanda e nel caso affermativo stabilirà il fido e la relativa cauzione.

Art. 32.

I firmatari delle domande accolte dovranno stipulare il contratto di obbligo e di prestazione della cauzione; essi possono fare anticipazioni ai singoli esercenti di miniere del rispettivo centro di produzione a un tasso non eccedente la misura indicata volta per volta dal Consiglio d'amministrazione con pegno sullo zolfo grezzo (minerale di zolfo escluso lo sterro) dedotta la quota di estaglio, nel limite non maggiore di quattro quinti della spesa reale di estirpazione e trasporto sui piani delle miniere. In ogni caso non si potrà mai superare la somma massima di lire venti per ogni cassa di zolfo grezzo della misura in uso di quattro metri cubi per ogni cassa.

Art. 33.

Per ottenere le anticipazioni di cui all'art. 27, gli esercenti devono rivolgere domanda ai rispettivi organi intermediari, descrivendo sommariamente la posizione dello zolfare, i mezzi di fusione, la distanza di questi dai colti vicini e quella della più vicina stazione ferroviaria o magazzino di deposito, la identità della massa degli zolfi grezzi su cui si chiede l'anticipo, la quantità dello zolfo grezzo e la resa approssimativa.

Inoltre devono unire alla domanda la copia legale del contratto di gabella della zolfara, il certificato d'iscrizione al Sindacato obbligatorio per gl'infortuni, la polizza di assicurazione contro l'incendio dello zolfo grezzo su cui si chiede l'anticipo, la ricevuta della Fondiaria, la dichiarazione dei proprietari di non avere alcun credito di estaglio e quella del direttore della miniera che non esiste alcun sequestro.

Art. 34.

Quando la domanda sia accolta, l'esercente dovrà rilasciare una cambiale a favore degli intermediari, pel valore e per la scadenza stabilita e nel contempo dovrà stipulare un contratto col quale, in garanzia della cambiale stessa, cede in pegno tutta la massa del minerale sul quale è stata chiesta tutta l'anticipazione.

Questo minerale sarà immediatamente consegnato ad un custode scelto di accordo dallo intermediario e dall'esercente, e di tale consegna si farà un verbale in tripla copia di cui una sarà data al custode, l'altra all'esercente e la terza all'intermediario.

Art. 35.

La Banca fa le anticipazioni su zolfi grezzi agli organi intermediari che ne facciano richiesta, mediante sconto degli effetti loro rilasciati dagli esercenti ed appoggiati ai contratti e ai documenti previsti dall'articolo precedente per la costituzione del pegno.

Il Consiglio d'amministrazione si riserva di ammettere allo sconto gli effetti medesimi con la cessione del pegno corrispondente e al saggio di interesse non maggiore del cinque per cento, previo esame dei documenti di cui all'art. 33 e salva la facoltà di constatare la esistenza del pegno che deve intendersi ad essa trasferito.

Art. 36.

Nel contratto di cui all'art. 34 sarà pure determinata la somma necessaria per la fusione del minerale e per il trasporto dello zolfo allo scalo ferroviario ed in mancanza ai magazzini generali o consorziali.

Questa somma sarà prelevata e ritenuta dall'intermediario, per provvedere a tali spese, onde procedere in tempo alle operazioni di fusione e di abbasso e ciò qualora lo esercente non vi provveda in tempo per suo conto.

Se per le dette spese occorrerà somma maggiore l'intermediario sarà tenuto a provvedere in proprio.

Art. 37.

La massa di minerale data in pegno sarà impostata a cassa piena e sarà identificata mediante l'apposizione di un palo portante una

tabella con la leggenda indicante la quantità e il vincolo a favore della Banca.

La detta massa sarà ingessata tutto intorno.

Art. 38.

Il minerale di zolfo dato in pegno sarà fuso con precedenza su tutto l'altro non vincolato.

La fusione sarà fatta sotto la sorveglianza del custode.

Lo zolfo fuso sarà, a cura del custode medesimo, abbassato prontamente nei magazzini generali o consorziali e vi sarà depositato a nome dell'esercente, con dichiarazione del vincolo del pegno a favore della Banca.

La dichiarazione contenente il vincolo suddetto, dovrà indicare l'ammontare e la scadenza della cambiale contenente il credito della Banca, non che la data e la registrazione del contratto di cui allo art. 34 e sarà inserita tanto sulla fede di deposito quanto sulla relativa nota di pegno.

Sarà obbligo dell'intermediario di assistere sotto la sua responsabilità a tutte le operazioni contemplate nel presente articolo.

Art. 39.

Le spese occorrenti per la verifica, accatastamento ed infossamento dello zolfo grezzo, quelle per la eventuale assistenza alla fusione e custodia degli zolfi fusi sino all'abbasso nei magazzini consorziali sono a carico dell'esercente; la indennità al depositario degli zolfi di cui all'art. 34 va a carico dell'intermediario.

Art. 40.

Eseguito il deposito dello zolfo fuso nei magazzini consorziali, come all'art. 38, e qualora la cambiale non sia ancora scaduta e pagata, la cambiale stessa sarà di diritto estinta mercè un'operazione di anticipazione sullo zolfo fuso, da farsi con le norme prescritte per tali operazioni.

Art. 41.

Qualora il valore dello zolfo fuso rappresentato dalla fede di deposito non arriverà a coprire il credito della Banca l'intermediario pagherà in proprio la differenza.

Art. 42.

La Banca mineraria controlla le operazioni dei suoi organi intermediari e, ove occorra, il Consiglio di amministrazione può diminuire o sopprimere le assegnazioni del fido di cui agli articoli precedenti.

Anticipazioni su fedi di deposito e note di pegno.

Art. 43.

Le anticipazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 possono essere accordate ai legittimi possessori delle fedi di deposito e note di pegno di zolfi deposti nei magazzini a disposizione del Consorzio.

Di regola la misura delle anticipazioni non potrà superare i 4|5 del valore attribuito ai titoli summentovati, al netto delle spese di trasporto e del contributo a favore del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gl'infortuni nelle miniere di zolfo.

Tuttavia, concorrendo circostanze favorevoli, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare che le anticipazioni siano consentite in misura maggiore, da non oltrepassare i 9|10 del valore come sopra stabilito.

Tale deliberazione dev'essere sottoposta all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio prima di avere esecuzione.

Art. 44.

Ogni operazione di anticipazione deve risultare da contratto scritto su apposita cartella a stampa, approvata dal Consiglio di amministrazione, nella quale sono specificate le condizioni dell'operazione stessa.

L'anticipazione sarà consentita contro ritiro delle correlative fedi di deposito e note di pegno.

Le fedi di deposito e note di pegno sulle quali vengono fatte le anticipazioni sono ritenute dalla Banca sino a che il debito non sia estinto dal debitore direttamente o per mezzo del Consorzio solfifero in sede di ripartizione del prezzo della merce venduta secondo i suoi speciali ordinamenti.

Art. 45.

Le fedi di deposito e note di pegno saranno depositate presso la Banca insieme ad opposita distinta fornita dalla Banca, la quale sarà firmata dal depositante e conterrà il numero delle fedi e note suddette, la quantità e la qualità dello zolfo, il valore lordo ad esso attribuito, le spese segnate sui titoli stessi, e l'importo netto di ogni titolo.

Art. 46.

Nelle cartelle di anticipazione saranno descritte le fedi di deposito, con la indicazione del prezzo lordo dello zolfo, e dell'importo netto e vi sarà inoltre esposta la somma da anticipare.

La cartella sarà fatta in doppio originale a firma del depositante, del direttore, del consigliere di turno e del ragioniere.

Un esemplare rimarrà in possesso della Banca e l'altro in possesso dello intestatario della cartella.

Art. 47.

Le anticipazioni hanno la durata di sei mesi, ma possono essere prorogate di ufficio, se non siano state estinte nel detto termine.

In questo caso gl'interessi scaduti sono capitalizzati in favore della Banca.

Art. 48.

Gl'interessi a debito sono calcolati con valuta dal giorno dell'operazione e cessano il giorno precedente al versamento.

Art. 49.

La maggiore somma oltre quella anticipata, risultante dal valore attribuito dal Consorzio alla fede di deposito sulla quale viene fatta l'anticipazione resta vincolata in favore della Banca a garanzia e pegno del rimborso della somma anticipata.

Questo patto dev'essere testualmente inserito nella cartella di anticipazione.

Art. 50.

Ogni qualvolta si verifichi la liquidazione totale o parziale dei titoli depositati, la Banca, riscossa la quota spettante al suo debitore, accredita quest'ultimo della differenza rimasta dopo dedotto il credito della Banca per capitale e interessi.

Su tale rimanenza tenuta a disposizione del titolare non decorrono interessi.

Art. 51.

Il depositante può ottenere, anche parzialmente, la restituzione dei titoli dati in garanzia, contro relativo rimborso della anticipazione accordata sui titoli stessi e pagamento degli interessi fino al giorno del rimborso

Art. 52.

Nei casi di rimborsi parziali, il depositante deve presentare alla Banca la cartella a lui consegnata perchè vi siano apposte le variazioni occorrenti e vi sia segnata la somma versata con la firma per quietanza del direttore e del consigliere di turno, col visto del ragioniere.

Art. 53.

Pel ritiro dei titoli, il depositante deve dare avviso alla Banca tre giorni prima.

Se non si presenta al giorno stabilito occorre un nuovo avviso.

Contro il ritiro totale delle fedi deve restituire l'esemplare della cartella esistente a sue mani, apponendovi la propria firma per quietanza e versare oltre alla somma dovuta per capitale, l'importo degli interessi liquidati a suo carico.

Operazioni di credito a favore delle industrie che aumentino il consumo dello zolfo.

Art. 54.

Le operazioni di credito di cui all'art. 2, lett. *d*), saranno fatte con la forma cambiaria alle condizioni e con le garanzie che il Consiglio di amministrazione stabilirà volta per volta.

Operazioni di credito su effetti cambiari emessi dal Consorzio solfifero con appoggio di contratti di vendita a termine, a norma del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62.

Art. 55.

La Banca è autorizzata a compiere prestiti su effetti cambiari emessi dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, con garanzia di contratti di vendita a termine di zolfi, in conformità degli articoli 1 e 2 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62.

Art. 56.

All'atto della presentazione degli effetti cambiari il Consorzio deve esibire, per visione alla Banca, i contratti di vendita e accompagnare gli effetti stessi con una distinta firmata che rimarrà presso la Banca.

La distinta deve specificare:

a) il numero, la data di creazione del contratto, la data di registrazione, il nome del compratore;

b) la quantità in quintali dello zolfo venduto, e di quello già consegnato;

c) le eventuali operazioni di prestito cambiario precedentemente fatte su zolfo venduto allo stesso compratore;

d) la quantità di zolfo venduto con lo stesso contratto, in base alla quale si chiede il prestito;

e) la qualità dello zolfo;

f) la data di consegna delle rate in base alle quali si chiede il prestito;

g) il prezzo netto dell'anticipo;

h) l'ammontare in lire dello zolfo in base al quale si opera il prestito;

i) la somma corrispondente ai 3|4 dell'ammontare di cui alla lettera precedente;

l) il numero d'ordine e la scadenza dell'effetto cambiario.

Art. 57.

La scadenza dell'effetto cambiario sarà almeno di un giorno posteriore alla consegna dello zolfo sul quale si è fatta l'operazione cambiaria.

Anticipazioni sopra zolfi fusi, a norma dell'art. 2 lett. *g*).

Art. 58.

Le anticipazioni sopra zolfi fusi a norma dell'art. 2, lettera *g*), del presente statuto, possono essere accordate a proprietari e ad esercenti di miniere, ben visti dalla Banca, e che siano, a giudizio del direttore, ritenuti solvibili indipendentemente dalla garanzia reale del pegno.

Art. 59.

La misura delle anticipazioni non può superare, per ogni tonnellata di zolfo, i 3|5 del valore attribuito dal Consorzio solfifero, in conformità dell'art. 18 della legge 30 giugno 1910, n. 361, a una tonnellata di zolfo, della qualità denominata « bruna superiore o terza corrente », a netto delle spese occorrenti per l'abbasso alle stazioni, del nolo ferroviario e del contributo a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo.

Se lo zolfo è della qualità denominata « bruna inferiore », l'anticipazione non può superare i 3|5 del valore, a netto come sopra, attribuito dal Consorzio solfifero a una tonnellata di zolfo di questa ultima qualità.

Art. 60.

Lo zolfo dev'essere assicurato contro l'incendio presso una Compagnia ben vista dalla Banca.

Art. 61.

L'accertamento del peso dello zolfo sui piani delle miniere o nei magazzini può farsi col sistema normalmente in uso di enumerare le balate di zolfo, attribuendo a ciascuna il peso medio ottenuto dalla pesatura diretta di un certo numero di esse opportunamente scelte di tra la massa. È escluso il sistema della cubatura.

Per lo zolfo sui piani delle stazioni la Banca eccezionalmente può consentire che l'accertamento del peso dello zolfo sia fatto col sistema della cubatura, ove non sia possibile adottare il sistema indicato nel comma precedente.

Art. 62.

Eseguito l'accertamento del peso col controllo di un rappresentante della Banca, lo zolfo su cui si consente l'anticipazione deve rimanere consegnato a un terzo scelto di comune accordo dalla Banca e dal debitore.

Il consegnatario assume la qualità di custode e di depositario cogli obblighi e con le responsabilità che ne derivano in relazione al pegno che si costituisce in favore della Banca con la emissione della cambiale di cui al seguente art. 64, e ciò sia nei rapporti della Banca, sia in quelli di qualsiasi giratario.

Art. 63.

Dello accertamento del peso e della consegna al depositario a norma degli articoli precedenti, viene redatto processo verbale in conformità di un'apposita formola approvata dal Consiglio d'amministrazione della Banca.

Il processo verbale dev'essere firmato dal rappresentante della Banca, dal proprietario dello zolfo e dal depositario.

Art. 64.

Fatta la consegna dello zolfo e firmato il processo verbale il debitore rilascia all'ordine della Banca una o più cambiali per un importo eguale alla somma che gli è dalla Banca anticipata, aumentata degli interessi, al saggio convenuto, per tutta la durata dell'operazione.

La scadenza della cambiale non può essere fissata oltre i tre mesi dalla data di emissione.

A tergo della cambiale è iscritta l'annotazione relativa alla costituzione in pegno dello zolfo, con riferimento al verbale di consegna.

La Banca può richiedere che le firme del debitore sulla cambiale siano autenticate da un notaro.

Art. 65.

La Banca, ricevute le cambiali, esegue il pagamento della somma anticipata o per mezzo di un ordine di pagamento su una delle sedi, succursali o agenzie del Banco di Sicilia, o per mezzo di un vaglia cambiario o di una fede di credito del Banco di Sicilia, che consegna al debitore o che gli rimette con lettera raccomandata a rischio e pericolo di lui.

Il debitore può estinguere l'anticipazione prima della scadenza, e può anche, mentre dura l'operazione, eseguire versamenti parziali in conto del suo debito.

Sulle somme versate in conto o a saldo prima della scadenza, si conteggiano in favore del debitore gl'interessi, a un saggio eguale a quello convenuto in favore della Banca.

In caso di pagamenti parziali prima della scadenza dell'operazione, la Banca puo consentire lo svincolo di una proporzionale quantità dello zolfo.

La Banca può anche consentire che la somma anticipata sia depositata presso la Banca stessa in un conto corrente fruttifero con un saggio d'interesse da stabilire volta per volta, ma non mai superiore a quello convenuto in favore della Banca. Il depositante può disporre della somma in conto corrente per mezzo di assegni.

Art. 66.

Col previo consenso della Banca, dato per iscritto, il depositario, su richiesta del proprietario e a spese del medesimo, può provvedere allo abbasso dello zolfo nei magazzini di deposito del Consorzio solfifero. Il depositario ha però obbligo di curare che la lettera di porto rechi l'indicazione della miniera di origine dello zolfo e del nome del proprietario a cui è stata consentita l'anticipazione, e contenga inoltre l'annotazione di vincolo dello zolfo in favore della Banca, apposta in quella forma che sarà stabilita d'accordo con l'amministrazione ferroviaria.

La Banca da parte sua deve di ogni anticipazione consentita dare notizia al Consorzio solfifero, rimettendogli per mezzo di lettera raccomandata una copia del verbale di consegna a ciò che il Consorzio provveda ad annotare il vincolo di pegno in favore della Banca nelle fedi di deposito che la Banca ha diritto di farsi consegnare.

L'annotazione di vincolo, da scriversi dopo il nome del proprietario dello zolfo a cui sono intestate le fedi di deposito, dev'essere del tenore seguente: « e per esso alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia quale creditrice pignoratizia giusta verbale di consegna del dì . . . . e relative cambiali emesse in data del . . . . ».

La Banca ha diritto di riscuotere dal Consorzio solfifero, nei modi ordinari, l'intero importo delle fedi di deposito, rimborsandosi del proprio credito per sorte, interessi e spese, se ve ne sono, e tenendo la differenza a disposizione del proprietario in un conto infruttifero.

Art. 67.

Indipendentemente dalla richiesta del proprietario, è sempre in facoltà della Banca, quando lo giudica opportuno nel suo interesse, disporre al depositario di procedere allo abbasso dello zolfo nei magazzini di deposito del Consorzio solfifero, osservando le condizioni indicate nello articolo precedente.

Art. 68.

Quando l'anticipazione viene estinta prima che lo zolfo sia caricato sui vagoni, la Banca ne avverte il Consorzio solfifero, con lettera raccomandata, a ciò che le fedi di deposito possano liberamente intestarsi e consegnarsi al proprietario dello zolfo.

Art. 69.

La Banca ha facoltà di scontare presso gli Istituti di emissione o presso altri Istituti di credito le cambiali rilasciate al suo ordine dai debitori per anticipazioni consentite sopra zolfi fusi.

S'intende, in questo caso, che il terzo a cui lo zolfo è stato consegnato, giusta l'art. 62, continua a esserne depositario e custode anche nell'interesse del giratario delle cambiali.

Quando il debitore estingue anticipatamente la operazione, la Banca non ha obbligo di restituirgli prima della scadenza le cambiali che si trovasse di avere scontate presso altri Istituti.

Art. 70.

È in facoltà della Banca di richiedere per la sicurezza dell'operazione, oltre il pegno dello zolfo, altre garanzie sia personali che reali, e fra queste la cessione degli eventuali avanzi di cassa del Consorzio solfifero, e quella delle attività che al debitore possono eventualmente spettare sulla liquidazione finale del Consorzio stesso, a mente dell'art. 21 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Art. 71.

Le spese inerenti all'operazione, compresa quella dell'assicurazione dello zolfo, di cui all'art. 60, e le altre tutte che possano occorrere fino all'effettivo recupero del credito, saranno a carico del debitore.

Art. 72.

In caso di mancato pagamento da parte del debitore alla scadenza dell'operazione, la Banca può procedere nelle forme legali contro il debitore. Ed all'effetto può, a sua scelta successivamente o anche simultaneamente, far vendere lo zolfo, nei modi stabiliti nell'art. 363 del Codice di commercio, ed esperire quelle altre procedure e azioni che le competono in virtù dei titoli che possiede e della legge.

Anticipazioni sopra lettere d'ordine in zolfi emesse dal Consorzio solfifero.

Art. 73.

Le anticipazioni di cui alla lett. *h*) dell'art. 2 possono essere accordate ai legittimi possessori delle lettere d'ordine in zolfi emesse dal Consorzio solfifero, e regolarmente girate alla Banca con clausola « valuta in garanzia ».

La misura dell'anticipazione non potrà superare i quattro quinti del valore attribuito nel giorno della sua effettuazione dal Consorzio solfifero alle qualità corrispondenti di detto zolfo, al netto di ogni spesa.

Art. 74.

Ogni operazione di anticipazione deve risultare da contratto scritto in conformità di apposita formola deliberata dal Consiglio di amministrazione, contenente la costituzione del pegno sulla lettera d'ordine ceduta in garanzia alla Banca, non che tutte le altre condizioni dell'operazione e la specificazione in ogni altra eventuale garanzia.

Art. 75.

L'anticipazione non può avere durata maggiore di quella della tenitura consentita nella lettera d'ordine per la consegna degli zolfi da essa rappresentati.

Se alla scadenza il debitore dimostri di avere ottenuto dal Consorzio solfifero un prolungamento della tenitura, e paghi gl'interessi a quella data maturati, potrà la Banca consentire che la scadenza dell'operazione venga differita per egual periodo di tempo della nuova tenitura.

Altrettanto può avvenire per le scadenze successive.

Art. 76.

Quando si verifichi un ribasso del valore attribuito dal Consorzio alla corrispondente qualità di zolfo rappresentato dalla lettera d'ordine costituita in pegno, la Banca deve richiedere il versamento del relativo ammontare anche se l'anticipazione non sia ancora scaduta.

Il rifiuto da parte del debitore a fare il versamento suddetto porta, *ipso jure ipsoque facto*, la scadenza dell'operazione.

Art. 77.

Quando si verifichi la scadenza dell'operazione, sia pel compimento del termine ad essa assegnato, sia pel verificarsi del caso indicato nell'articolo precedente, e il debitore non estingua regolarmente e per intero il suo debito per capitale, spese e interessi, la Banca deve procedere nelle forme legali alla vendita dello zolfo

rappresentato dalla lettera d'ordine costituita in pegno, rimborsandosi col ricavato di essa, oltre che del suo credito come sopra indicato, delle spese occorse pel procedimento legale contro il debitore e per la vendita.

Ogni altro diritto è riservato alla Banca contro il debitore nel caso che il ricavato della vendita del pegno risulti insufficiente a coprirla dall'intero suo credito.

Anticipazioni sui certificati che dànno diritto a concorrere alla ripartizione degli avanzi di cassa o alla ripartizione delle attività finali del Consorzio solfifero, a norma degli articoli 20 e 21 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Art. 78.

La Banca, contro rilascio di cambiali, può consentire a persone ben viste e ritenute solvibili, anticipazioni, sulla garanzia dei certificati che dànno diritto a concorrere alla ripartizione degli eventuali avanzi di cassa a norma dell'art. 20 della legge 30 giugno 1910, n. 361, e alla ripartizione delle attività finali del Consorzio solfifero, ai sensi dell'art. 21 della legge stessa.

Art. 79.

La misura delle anticipazioni per ciascuna delle due sopraddette specie di titoli, è stabilita dal Consiglio d'amministrazione con criteri prudenziali e tenendo conto, nei diversi periodi di tempo, di tutti gli elementi in base a cui può con sufficiente approssimazione determinarsi il valore attuale della garanzia.

La durata di ciascuna operazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 80.

La somma cambiaria deve comprendere gl'interessi per tutta la durata dell'operazione.

A tergo della cambiale deve essere inscritta l'annotazione relativa alla cessione in pegno dei certificati predetti che devono essere consegnati alla Banca regolarmente girati per garanzia.

La Banca può richiedere che le firme del debitore, nella cambiale e nei certificati, siano autenticate da un notaro.

Art. 81.

Con la firma della cambiale e con la girata dei certificati, s'intende anche conferito alla Banca il mandato irrevocabile di riscuotere in luogo e vece del suo debitore, le somme che al medesimo spettano in virtù dei titoli a lei girati. Sulle somme riscosse la Banca si rimborsa del suo credito, per sorte e accessori, tenendo la differenza in più, se ve ne sia, a disposizione del girante in un conto infruttifero.

Art. 82.

Si applicano anche per queste operazioni le disposizioni dell'articolo 65 (1°, 2°, 3° e 5° capoverso) e dell'articolo 69 (1° e 3° capoverso).

Art. 83.

In caso di mancato pagamento alla scadenza la Banca può procedere nelle forme legali contro il debitore: e a tal fine può far vendere nei modi indicati dall'art. 363 del Codice di commercio i crediti rappresentati dai certificati a lei ceduti per garanzia dell'anticipazione, e simultaneamente o successivamente come giudica più opportuno nel suo interesse, esperire quelle altre procedure e azioni che le competono in forza delle cambiali e della legge.

Operazioni passive di prestito cambiario presso gli Istituti di credito con cessione in garanzia di fedi di deposito e note di pegno per zolfi a norma dell'art. 4 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, e sconto passivo presso i medesimi delle cambiali emesse dal Consorzio.

Art. 84.

La Banca può emettere, in conformità dell'art. 4 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, effetti cambiari con scadenza non superiore a quattro mesi e in base a questi ottenere prestiti a saggio di favore dagli Istituti di emissione a ciò autorizzati dalla legge 31 dicembre 1907, n. 804, depositando in garanzia fedi di deposito e note di pegno di zolfi.

Dette cambiali possono anche essere emesse allo stesso scopo a favore di altri Istituti, purchè l'operazione sia fatta a saggio d'interesse non superiore a quello praticato dagli Istituti di emissione e alle stesse condizioni.

Il Consiglio d'amministrazione potrà, per eccezionali circostanze in base a deliberazione motivata, fare le operazioni anzidette a un tasso superiore ed a condizioni diverse di quelle praticate dagli Istituti di emissione.

In questo caso però il saggio d'interesse dovrà pur sempre essere inferiore a quello praticato dalla Banca nelle operazioni attive.

Art. 85.

La direzione della Banca mineraria stabilisce col Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio solfifero, e cogli Istituti sovventori le norme per l'attuazione dell'art. 4 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, in quanto si riferiscano alla eventuale estinzione totale o parziale dei titoli in zolfo prima della scadenza e assicurino il pagamento degli effetti alla scadenza.

Art. 86.

La Banca mineraria a norma dell'art. 3 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, può scontare a saggio di favore presso gli Istituti di emissione a ciò autorizzati dalla legge 31 dicembre 1907, n. 804, le cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi cedutele dal Consorzio solfifero.

Le modalità dell'operazione sono determinate dal citato articolo del R. decreto 9 febbraio 1908.

La Banca mineraria potrà scontare i detti effetti cambiari presso altri Istituti di credito, osservando però le norme di cui al precedente articolo 74.

Anticipazioni passive presso gli Istituti predetti con garanzia di titoli in zolfi.

Art. 87.

La Banca può chiedere agli Istituti di emissione, o ad altri Istituti di credito, anticipazioni su fedi di deposito e note di pegno sulle quali essa ha fatto delle sovvenzioni, per un ammontare non superiore alla somma da essa anticipata.

Le modalità dell'operazione e il saggio dell'interesse sono determinati volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

Sconto di cambiali rilasciate alla Banca dai debitori per anticipazioni sopra zolfi fusi e dai debitori per anticipazioni sui certificati relativi agli avanzi di cassa e alle attività finali del Consorzio solfifero.

Art. 88.

La Banca ha facoltà di scontare presso gli Istituti di emissione o presso altri Istituti di credito gli effetti cambiari emessi o girati in suo favore dai debitori per operazioni di anticipazione consentite so-

pra zolfi fusi non ancora abbassati, e sopra certificati relativi agli avanzi di cassa o alle attività finali del Consorzio solfifero.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce volta per volta le condizioni e le modalità dell'operazione.

Emissione di obbligazioni.

Art. 89.

La Banca ha facoltà di emettere obbligazioni per un ammontare non superiore al capitale versato, ammortizzabili mediante sorteggi annuali, nel termine di cinquant'anni.

La misura massima dell'interesse sulle obbligazioni e le modalità relative alla emissione sono stabilite con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro.

Art. 90.

L'impiego delle somme ricavate dal collocamento delle obbligazioni e di quelle provenienti dal corrispondente aumento del capitale, è determinato volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 91.

Dopo la prima emissione di obbligazioni nessun'altra può esserne fatta sino a quando la Banca non abbia effettivamente riscosso dal tesoro dello Stato le rispettive quote di maggior capitale, in quanto sono consentite in virtù della legge in vigore.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
DE NAVA.

Il numero 1215 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1917 è confermata al ministro delle finanze la facoltà conferitagli col decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1829, di accordare l'importazione in esenzione da dazio dei residui di tè destinati alla fabbricazione della caffeina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1246 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, col quale fra l'altro è istituito presso il Ministero della guerra un posto di sottosegretario di Stato per le armi e munizioni;

Considerata l'importanza assunta dal predetto ufficio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al tenente generale che attualmente ricopre l'ufficio di sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni, è dovuta, finchè resterà nell'ufficio stesso, l'indennità di carica di L. 4800 annue e l'indennità per spese d'alloggio di L. 600 mensili, in luogo delle indennità di cui è attualmente provvisto per i detti titoli.

Il presente decreto ha vigore dal 1° settembre 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1247 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabili-

menti militari ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 904, col quale, tra altro, vengono aumentati 11 tenenti colonnelli alla tabella organica degli ufficiali dei carabinieri Reali;

Riconosciuta la opportunità di esonerare i comandanti delle legioni dei carabinieri Reali dalla carica di presidente del Consiglio d'amministrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni legione territoriale di carabinieri Reali ha un Consiglio d'amministrazione composto:

del tenente colonnello a disposizione, presidente;

degli altri ufficiali superiori meno elevati in grado o meno anziani del presidente aventi sede al capoluogo della legione, membri;

dell'ufficiale superiore d'amministrazione, relatore;

dell'ufficiale inferiore d'amministrazione direttore dei conti, segretario.

Art. 2.

Presso la legione allievi carabinieri Reali il Consiglio d'amministrazione è composto:

dell'ufficiale superiore, che segue immediatamente il comandante della legione, presidente;

degli altri ufficiali superiori meno elevati in grado o meno anziani del presidente, membri;

dell'ufficiale superiore d'amministrazione, relatore;

dell'ufficiale inferiore d'amministrazione direttore dei conti, segretario.

Art. 3.

I comandanti delle legioni hanno sui rispettivi Consigli d'amministrazione le attribuzioni devolute ai comandanti di corpo dall'art. 23 del regolamento predetto.

Art. 4.

Gli art. 772 e 866 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, Istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, numero 1413 sono soppressi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° ottobre 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1240

Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene classificato il R. Istituto « Ala Ponzone » per le arti ornamentali e meccaniche in Cremona, quale R. scuola industriale (2° grado) con le sezioni:

a) meccanici elettricisti;

b) arti decorative.

N. 1243

Decreto Luogotenenziale 17 settembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, è riconosciuta come ente morale la Cassa di risparmio agricola di Novellara, e ne è approvato lo statuto.

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Vista la domanda in data del 24 aprile 1912, n. 336, avanzata dal Consorzio d'irrigazione dell'Agro veronese, regolarmente costituito e che già gode di più sussidi dallo Stato, a norma della legge 28 febbraio 1886, n. 3732, colla quale il Consorzio chiede che gli sia accordato, a norma della stessa legge, il concorso dello Stato nelle spese per lo spostamento della presa d'acqua dall'Adige pel suo Canale irrigatorio dalla località ove ora si trova ad altra località situata più a monte, denominata « Sciorne » in territorio di Rivoli, secondo il progetto dell'ingegnere giuseppe Rocco De' Stefani in data del 3 aprile 1911, per la cui attuazione è preventivata una somma di L. 1.250.000;

Considerato che tale progetto prevede una derivazione di moduli d'acqua dall'Adige, dei quali furono 115 accordati con R. decreto del 20 marzo 1881, altri 30 furono accordati col R. decreto del 6 ottobre 1910, ed i residui moduli 25 ancora non sono stati concessi; cosicchè, il concorso dello Stato, dovendo essere proporzionato alla spesa per l'estrazione della portata di acqua dall'Adige, per cui si possiede il titolo di concessione, non potrà accordarsi sulla intera somma complessiva di L. 1.250.000 prevista nel progetto, ma su quella depurata dalle spese che si ritengono necessarie per l'esecuzione delle opere relative ai 25 moduli di acqua dei quali il Consorzio non ha ancora avuto la concessione;

Visto il rapporto del R. ufficio del genio civile di Verona in data del 18 luglio 1912, n. 2090, diretto a quella prefettura in cui si dichiara che l'importo del progetto suddetto, depurato della parte di spesa relativa ai 25 moduli d'acqua non concessi, è di L. 1.150.000;

Visti i deliberati del Consiglio provinciale di Verona e dei Consigli dei comuni di Cadidavid, Povegliano, San Giovanni Lupatoto, San Massimo all'Adige, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Villafranca Veronese, Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane, Sona, Verona, Vigasio e Zevio, facenti parte del Comprensorio del Consorzio dell'Agro veronese, con i quali i detti enti hanno stabilito di concorrere complessivamente in misura non inferiore alla decima parte nel concorso invocato dallo Stato, a norma dell'art. 50 del regolamento in data del 28 febbraio 1886, numero 3733;

Visto il certificato redatto il 5 marzo 1916 dall'ingegnere capo del R. ufficio del genio civile di Verona, in cui è dichiarato, agli

effetti dell'art. 55 del citato regolamento che il Consorzio ha compiuto le opere previste nel progetto 8 aprile 1911 dell'ingegnere Giuseppe Rocco De' Stefani, e che è stata anche superata la spesa presunta di L. 1.150.000, di cui sopra, in maniera che questa può venire presa a base della concessione del chiesto concorso dello Stato;

Udito il Comitato tecnico dell'agricoltura che, in virtù del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1968, ha manifestato, in luogo e vece del Consiglio di agricoltura, il suo parere favorevole circa la domanda 24 aprile 1912 del Consorzio d'irrigazione dell'Agro veronese;

Visto il testo unico delle leggi in data 25 dicembre 1883, n. 1790 e del 28 febbraio 1886, n. 3731, approvato con R. decreto del 28 febbraio 1886, n. 3732;

Decreta:

È accordato al Consorzio d'irrigazione dell'Agro veronese il concorso trentennale dello Stato nelle spese per lo spostamento della presa di acqua dall'Adige dalla località in cui si trovava alla località denominata « Sciorne » in territorio di Rivoli, cui si riferisce la domanda 24 aprile 1912, in ragione del 2,70 per cento durante il primo decennio sulla somma effettivamente prevista e spesa di L. 1.150.000, dell'1,80 per cento durante il secondo decennio, e del 0,90 per cento durante il terzo ed ultimo decennio, e precisamente nella somma di L. 31.050 annue durante il 1° decennio, di L. 20.700 annue durante il secondo e di L. 10.350 in ogni anno durante il terzo ed ultimo decennio.

Tale concorso dello Stato graverà sul fondo stanziato nel cap. 103 del bilancio di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1916-1917 e sui corrispondenti per gli esercizi finanziari futuri.

Il primo pagamento avrà luogo il 5 marzo 1917.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 settembre 1916.

Il ministro
RAINERI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 3° trimestre 1916 è risultato di L. 452,66 dagli accertamenti delle apposite Commissioni di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 286;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il 4° trimestre 1916, le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a' termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 4° trimestre 1916, e con effetto dal primo del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 3 ottobre 1916.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 13 giugno 1916:

Ad ufficiali d'ordine a L. 1950 dal 1° maggio 1916:
Caccianiga Paolo — Munari Federico — Rossitto Giuseppe — De Luca Modesto.

Con decreto Ministeriale del 18 giugno 1916:

A primi ufficiali postali telegrafici a L. 3600 dal 1° giugno 1916:
Bucalo Carmelo — Baldassarri Nicola — Leone Domenico.

A primi ufficiali postali telegrafici dal 1° giugno 1916:
Nigro Gaetano — Pancani Dante — Schiappadori Aleardo — Contin Geremia — De Stavola Ferdinando — Piccoli Arturo — Scarafiotti Baldassarre.

A primi ufficiali telegrafici a L. 3000 dal 1° giugno 1916:
Primavera Romeo — Milano Giacomo — Zapponi Ezio — Fabbri Ezio.

Ad ufficiali d'ordine a L. 2700 dal 12 giugno 1916:
Giusto Fulco — Sguanci Emilio — Candeo Giovanni — D'Aria Francesco.

Ad ausiliarie a L. 1700 dal 10 giugno 1916:
Cioni — Liduina — Civai Adele — Zurletti Maria — Remondino Novellina — Fanti Clotilde nata Giacomelli — Giammarco Marianna — Quaglia Virginia — Torre Irene — Malerba Annunziata — Negro Maria — Lamazzi Eleonora — Salvetti rag. Teresa — Fabbrini Flora — Frescura Virginia — Veneziani Giulia — Campagnano Emma — Giardi Rosa — Chiesa Maria — Caprani Carolina.

Con decreto Ministeriale del 28 maggio 1916:

Ai sottodescritti primi segretari a L. 5000 è concessa la retrodatazione dell'avanzamento allo stipendio predetto:
Botti cav. Teseo — Tomasina cav. Vittorio — Fabrizio cav. Antonio — Turi cav. Ramiro.

È concessa ai sottodescritti capi d'ufficio a L. 4000 la retrodatazione dello avanzamento allo stipendio predetto:
Balata cav. Antonio di Salvatore — Silvestrini Lorenzo — Vecchione Lorenzo — Cartasegna Vittorio — Cattaneo cav. uff. Achille — Romano Giov. Battista — Ghersi Filippo — Spinoso Gaetano — Tori Alfredo — Grossi Corrado — Lucidi Lucio — Genuini Vincenzo — Solza Luigi — Giacomini cav. Augusto — Russomanno Francesco Paolo.
Filicamo cav. Domenico — Braccalani Federico — Grondona Giuseppe — Foresi Eugenio — Laugeri Carlo — Goria Luigi — Reatti cav. Luigi — Petrone Ferdinando — Cornelli Giunio — Barucci cav. Augusto — Zacco Fortunato — Pigazzi Giuseppe — Sangeni Domenico — Capriulo Filippo — Scorza Giuseppe — Adriani-Dini-Perini Pompeo — Beretta cav. Antonio — Boschi Almiro — Carulli cav. Giuseppe Emilio — Temussi Pietro — Scarpa cav. Tommaso — Toscano Guglielmo — Amari Gioacchino — Salonna cav. Nicolò — Mezzabarba Giovanni — Bianchi Giuseppe.

Con decreto Ministeriale del 4 giugno 1916:

Ai sottodescritti ufficiali postali telegrafici a L. 1800 è concessa la retrodatazione dello avanzamento allo stipendio predetto:
Magnifico Nicola — Marotta Ettore — Folliero Achille — Pensato Francesco Paolo — Farachi Cesare — Canetti Alfonso — Gemma Michele — Furlani Mario — Degni Carlo.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
251601	5 0[0	189542	Molinari Gianovario fu Giuseppe, dom. in Basilicata. Vincolata.	L.	150 —
563583	P. N. 5 0[0	17859	Di Pasquale Antonino fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Rizzo Rosaria, ved. di Nicolò Di Pasquale, dom. a Palermo	»	Capit. 100 — Rend. 5 —
»	»	17860	Di Pasquale Giuseppa fu Nicolò, minore ecc. come sopra	»	Capit. 100 — Rend. 5 —
»	»	17861	Di Pasquale Pietro fu Nicolò, minore ecc. come sopra	»	Capit. 100 — Rend. 5 —
564649	3.50 0[0	124645	Savonelli Adele fu Giuseppe, nubile, dom. in Como	»	42 —
»	»	127539	Intestata come la precedente	»	105 —
»	Debito 26 marzo 1885	6517	Intestata come la precedente	»	11 24
569051	3.50 0[0	568318	Mensurati Raffaele fu Francesco, dom. a Napoli	»	52 50
569144	»	213028 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Coccoz Angelo Leonardo fu Leonardo, dom. a Vestignè (Torino). Per l'usufrutto: Giovanetti Giacinta fu Giov. Batta, ved. di Leonardo Coccoz, dom. a Torino	»	7 —
»	»	213029 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Coccoz Giovanni Battista fu Leonardo, dom. a Vestignè (Torino). Per l'usufrutto: Giovanetti Giacinta fu Gio. Batta, ved. di Leonardo Coccoz, dom. a Torino	»	3 50
540390	»	741705	Falcucci Antonio fu Luigi, dom. in Atessa (Chieti)	»	105 —
564846	»	721133	Palumbo Pasquale di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	»	70 —
91519	5 0[0	58787	Perrone Isidoro fu Giovan Battista, dom. a Mirto (Messina)	»	100 —
569260	3.50 0[0	314004	La Ferla Giuseppe fu Salvatore, dom. in Monreale (Palermo). Vincolata	»	15 —
537832	»	489927	Gurgo Anna di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	»	84 —
»	»	489928	Gurgo Beatrice, Antonetta o Antonietta, Maria od Anna di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	»	3 50
»	»	503500	Gurgo Anna di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	»	73 50

Roma, 30 settembre 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione III.

Adunanza del 7 giugno 1916:

Pensioni civili

Bambini Dina, ved. Barbolini, bidello, L. 332.
De Vivo Giovanni, agg. cam., L. 1279.
Fabretti Gemma, ved. Buzzonetti, applicato (indennità), L. 4375.
Le Beau de Labarre Maria, ved. Samminiatelli, console g., L. 2028,66.
Mancini Clelia, ved. Patanesi, messaggero postale, L. 453,33.
Macera Vittoria, ved. Gautier, ufficiale postale, L. 509,33.
Restuccia Anna, ved. De Pascale, aiuto contabile, L. 508,33.
Angeleri Francesco, 1° agente imposte, L. 3586.
Brigi Romualdo, id., L. 3586.
Zorzi Annunziata, ved. Bonaccorsi, professore, L. 729.
Milani Ettore, 1° agente imposte, L. 3586.
Stura Maria, ved. Rolando, ufficiale postale (indennità), L. 1950.
Schiaparelli Celestino, professore universitario, L. 8000.
Pugliesi Adele, ved. Cesari, professore (indennità), L. 4911.
Meneghetti Giulio, ufficiale lotto, L. 2187.
Lanzafame Carmela, operaia tabacchi, L. 533,25.
Visso Marina, ved. Musesti, operaio marina, L. 293,33.
Capano Filomena, ved. Burano, ass. reg., L. 376,33.
Serasia Gerolamo, 1° agente imposte, L. 3011.
Bianchi Zelinda, ved. Peroni, professore, L. 751.
Di Guida Teresa, ved. Di Somma, operaio marina, L. 300.
Marcucci Guido, consigliere prefettura, L. 4906.
Filippini Teresa, ved. Sari, agente doganale, L. 398.
De Lellis Adele, ved. Abbondato, comm. pubblica sicurezza, L. 1200.
Verdi Palmira, ved. Borgna, presidente tribunale, L. 1211.
Cuculi Rosa, ved. Santi, aiuto operaio tabacchi (indennità), L. 3300.
Mancuso Caterina, ved. Manenso, professore, L. 1249,33.
Micheletti Giuseppe, aiutante doganale, L. 2301.
Flaumene Edoardo, aiut. cap. lab. tab., L. 1712.
Landi Domenica, ved. Fegoli, operaio marina, L. 220.
Manzo Giovannina, ved. Sampaolo, operaio marina, L. 233,33.
Rabbi Luigia, ved. Orsi, brigadiere postale, L. 445,33.
Paolella Elvira, ved. Somma, ufficiale d'ordine (indennità), L. 1950.
Grassi Emanuele, applicato, L. 2043.
Perugini Filippo, archivista, L. 2266.
Menetto Rosina, orfana Giovanni, operaio marina, L. 192.
Zandomeneghi Maria, ved. Rimini, vice segretario, L. 766,66.
Agata Benedetta, ved. Esposito, operaio marina, L. 300.
Maiellaro Raffaele, orf. Raffaele, c. d'Istituto, L. 1434.
Terracin Cesira, orf. Gaetano, operaio marina, L. 266,66.
Torchiaro Elvira, ved. Fruginele, comm. P. S., L. 749.
Magliotta Rosmunda, ved. Buonomo, consigliere appello, L. 1281,33.
Tamaro Pia, ved. Lovisato, professore, L. 2666,66.
Ferroglio Gaetano, professore universitario, L. 5437.
Cogorani Anna, ved. Nardelli, prof., L. 1478,33.
Corridori Pia, ved. Pedaci, uff. post. (indennità), L. 3747.
Cazzatello Enrichetta, ved. Da Ponte, arch., L. 1009.
Carletti Domenica, ved. Francinella, capo usciere (indennità), L. 3500.
Zangrandi Enrico, cons. Prof., L. 5506.
Guia Giovanni, cancelliere, L. 2498.
Frione Pietro, custode, L. 887.
Amabile Marianna, ved. Trois, c. lav., L. 266,66.
Mori Alcide, ved. Carpena, op. marina, L. 250.
Bernardi Enrico, prof. univ., L. 8000.
Maraffi Camillo, 1° ragioniere, L. 2888.
Pennazzo Luigi, conserv. ipot., L. 3274.
Colonna Preti Lorenzo, segret., L. 2858.
Falzacappa Paolo, c. uff. post., L. 3194.
Cesari Giovanni, 1° agente imposte, L. 3586.
Massoni Rosa, aus. teleg., L. 1633.
Pennato Agostino, verif. tecnico, L. 7, in aumento di L. 2412.
Celanti Alfredo, deleg. pubb. sic. (indennità), L. 5333.
Fabbri Luisa, ved. Adorno, uff. post., L. 583, in aumento di L. 1007.
Terenzio Alba, orf. Ugo, applicato, L. 600.
Valentini Maria, ved. Nucci, aiuto cont., L. 375.
Ravallese Emma, ved. Querci, applic. (indennità), L. 3000.
Velardi Emanuele, ric. reg., L. 3356.
Covelli Silvino, vice cancelliere, L. 2829.
Battaglini Pietro, 1° ag. imp., L. 3586.
Mattucci Teresa, ved. Esposito, c. manovale, L. 400.
Ghiggini Cesare, op. marina, L. 1000.
Galeazzi Carlo, op. guerra, L. 765.
Cairo Carolina, ved. Sforzani, brig. post. (indennità), L. 2153.
Torniello Lucia, ved. Rossi, rag., L. 1621,33.
Garbacci Andrea, tecnico univ., L. 1728.
Agatea Giovanna, ved. Penzo, mac. post., L. 256.
Bruzza Enrica, ved. De Rossi, diret. gen., L. 1852,66.
Riggio Giuseppina, ved. Micciché, insegnante, L. 1305, di cui:
- a carico dello Stato, L. 709,86;
- a carico Monte pens. M. E., L. 595,14.

Mira Fiorenza Giuseppa, isp. scol., L. 2563, di cui:
- a carico dello Stato, L. 3306,29;
- a carico comune Catania, L. 256,71.

Coppola Vincenzo, 1° ag. imp., L. 3586.

Pensioni militari

Pasini Alessandro, cap. art., L. 360.
Appollus cav. Giuseppe, magg. R. carab., L. 3619.
Campani M. Antonia, ved. Bosetti, L. 300.
Ferrero Giuseppe, maresc. magg., L. 1438,83.
Mazza Evaristo, guard. carc. (indennità), L. 1000.
Rossi Ida, ved. Commentucci, L. 428,69.
Tacchella Pietro, agente custodia, L. 366.
Franchi Angiolo, carabiniere, L. 783,53.
De Marchi Cincinnato, cap. C. R. E., L. 3040.
Oggiami Gio. Maria, ved. Coppadoro, L. 446,40.
Restuccia Giuseppe, carabiniere, L. 398,76.
Di Matta Vincenzo, maresc. magg., L. 1251,15.
Proment cav. Luigi, capitano fant., L. 123, in aumento di L. 3923.
Boschetti Camilla, ved. Guasco, L. 1131.
Cursano Maria, ved. Caputo, L. 196,66.
Mecatti Ester, ved. Capretti, L. 202,50.
Pilleri Giovannina, ved. Pivaston, L. 370,51.
Vegni Giovanni, mar. finanza, L. 1722,80, di cui:
- a carico dello Stato, L. 1647,91;
- a carico del comune di Civitavecchia, L. 74,89.

Cogliolo Angelo, cap. Reg. marina, L. 3760.
Gambardella Luigi, col. R. marina, L. 6400.
Scamoni Gioconda, ved. Brunelli, L. 1166.
Grasso Paolo, ag. custodia (indennità), L. 1100.
Leandro Pietro, capitano C. R. E., L. 3440.
Rota Vincenzo, carabiniere, L. 1690.
Caprara Maria, ved. Miazzi, L. 587,65.
Morelli Ercole, capo inf. C. R. E., L. 1555,20.
Menegazzo Costante, maresc. magg., L. 1762,95.
Antonietti Peripio, com. guardie città, L. 2346,66.

Adunanza del 14 giugno 1916:

Pensioni civili

Barbero Agnese, ved. Rivetti, cancelliere, L. 786,66.
Candela Raffaele, 1° ag. imp., L. 3400.
Di Bartolo Domenico, brig. post., L. 1509.

Foglia Splendora, ved. Amadio, uff. d'ord. (indennità), L. 2880.
Baldi Michelangelo, brig. post., L. 1469.
Bersacchi Arturo, comm. dog., L. 3600.
Alongi Giuseppe, ispett. P. S., L. 6100.
De Pascale Maria, ved. Del Re, cancelliere, L. 499.
Brandoli, orf. di Gaetano, op. marina, L. 450.
Boscarini Raffaele, dirett. sup. poste, L. 5186.
Crispo Giustina, ved. Cacopardi, prof., L. 1020.
Ascia Faustino, applicato P. S., L. 1444.
Daffini Giulio, 1° uff. postale, L. 1584.
Bifflgnandi Giacoma, ved. Clemente, commesso, L. 641,66.
Ferrari Caterina, ved. Stanchi, op. marina, L. 180.
Giusti Maria, op. tab., L. 566,67.
Macinà Giuseppina, ved. Bivona, usciere, L. 431,33.
Cao Antonietta, ved. Leone, ragioniere, L. 622,66.
Assisi Giovanni, intend. finanza, L. 5600.
Di Marzo Sacomè, ved. Denaro, prof. (indennità), L. 3055.
Venuti Giulia, ved. Caviglio, comm. postale (id.), L. 2530.
Barsotti Bartolomeo, 1° agente imp., L. 3586.
Coppola Santa, ved. Savarese, op. marina, L. 247,50.
Savarese, orf. di Vincenzo, id., L. 247,50.
Giampà Francesca, ved. Fiore, ag. manutenz., L. 344,66.
Caponi Gemma, ved. Carisio, archivista, L. 958.
Ferrari Adolfo, prefetto, L. 8000.
Aldovrandi Teresa, ved. Sbodio, brig. post., L. 661.
Sella Paolo, vice cancelliere, L. 3240.
Ianniello Erminia, ved. Monaco, applic., L. 733,33.
Pontani Veronica, ved. Gori, capo d'Istituto, L. 792.
Cilento Amalia, ved. Bruno, inviato straord., L. 1884,33.
Di Salvatore Francesco, brig. post., L. 1424.
Bartoluzzi Giovanna, ved. Frisio, operaio guerra, L. 300.
Bartoluzzi Maria, ved. Fortunati, verif. tasse (indennità), L. 2888.
Compasso Felicita, ved. Spinardi, bollatore, L. 512.
Ballugani Ernesto, agente dog. (indennità), L. 2800.
Casini Carlotta, ved. Bonacci, applicato, L. 524.
Cavallo Pasquale, agg. cancelliere, L. 1419.
Marè Antonietta, ved. Morganti, 1° ragioniere, L. 1093,33.
Martinoli Cecilia, ved. Scalari, assistente, L. 410,66.
Barbini Griselda, ved. Fantini, bidello, L. 247,60.
Bizzo Domenica, ved. Cammarata, usciere, L. 250.
Forgiero Ferdinando, archivista, L. 2832.
Valle Maria, ved. Sorrentino, professore, L. 743,66.
Pino Vincenzo, uff. doganale, L. 2669.
Principe Mattea, ved. Manganella, applicato (indennità), L. 3000.
Sciarra Virginia, ved. De Santis, applicato (indennità), L. 4791.
Zorzato Angela, ved. Meneghini, aiuto ag. imp., L. 528.
Mearini Giuseppe, usciere, L. 1297.
Zucchi Giuseppina, ved. Ferrari, uff. dog., L. 1056.

Pensioni militari

Caparelli Innocenza, ved. Gilardi, L. 2555.
Campriani Mariangela, ved. Mattesini, L. 452,50.
Micono Chiara, ved. Trompeo, L. 1360.
Castelli Francesco, colonnello, L. 6400.
Martelli Adele, ved. Bonfiglio, L. 1305.
Mandrioli Bianca, ved. Tettoni, L. 471,34.
Bellini Silvio, contrammiraglio, L. 7066.
Mattina Giulio, macchinista R. M., L. 4080.
Tamburlini Angelina, ved. Sacchi, L. 147,20.
Di Cola Alfonso Mario, maresciallo finanza, L. 1564,87.
Grisoni Emilia, ved. Iglina, L. 166,06.
Pinzola Anna, ved. Curabba, L. 373,33.
Noto Leonardo, 1° capit. fant., L. 4005.
Noble cav. Enrico, magg. RR. CC., L. 3227.
Mameli Carlotta, ved. Daga, L. 600.
Gregorini Enrico, colonnello comm., L. 4893.
Mele Alberto, serg. fant., L. 365.
Chiodini Aldo Virg., S. Serv. Croce Rossa, L. 912.
Rovere Paolo Mancini, C. R. E., L. 510.
Casetti Maria, ved. Fariello, L. 975.
Gannucci Elena, ved. Baldassini, L. 1360.
Cecchini Annina, ved. Procopio, L. 273,33.
Palomba Augusto, sottotenente genio, L. 370 (in aumento di L. 900).
Bosio Michele, capitano R. M., L. 3760.
Goldini Olga, ved. Sandri, L. 418,33.
Zavattari Oreste, magg. generale, L. 7150.
Gatta Beatrice, Minutelli Ida, L. 7,81 (in aumento di L. 215,43).
Mengozzi Giuseppe, colonnello, L. 639 (in aumento di L. 4270).
Parmegiani Vincenzo, caporale, L. 360.
Troilo Umberto, tenente cavall., L. 1240.
Inguanta Giuseppa, ved. Contino, L. 630.
Alessi Antonino, padre di Andrea, L. 630.
Lunardi Guido, soldato, L. 1260.
Succi Aldo, magg. RR. carabinieri, L. 120 (in aumento di L. 3600).
Iacomani Ermanno, colonnello fant., L. 115 (in aumento di L. 4016).
Buscaglia Santina, ved. Fiordalisi, L. 311,63.
Bisognano Carmelo, guard. città, L. 300.
Valderetti Anacleto, cap. fanteria, L. 720.
D'Ippolito Delia, ved. Corona, L. 1146.
Bonelli Olga, ved. Olivieri, L. 1560.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 21 aprile 1916:

Sono state disposte le seguenti promozioni nel personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali dal 1° maggio 1916:
Capo tecnico principale di 3ª classe « assistenti » Mauro Mariano a capo tecnico principale di 2ª classe.
Capo tecnico di 3ª classe « congegnatori » Vanetti Edoardo a capo tecnico di 2ª classe.
Capo tecnico di 3ª classe « calderai » Doria Egisto a capo tecnico di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 16 maggio 1916:

Ai seguenti assistenti di magazzino nel personale subalterno degli assistenti di magazzino della R. marina è stato concesso l'aumento quadriennale di stipendio di L. 200 con la decorrenza, per gli effetti amministrativi, a fianco di ciascuno indicata:
Pilato Antonio (27 agosto 1916) — Di Rosa Giovanni (8 settembre 1916) — Giannelloni Roberto (16 agosto 1916).

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1916:

I seguenti fanalisti nel personale subalterno per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono stati ammessi al godimento dell'aumento sessennale sullo stipendio nella misura di L. 100 annue cui hanno diritto dal 1° giugno 1916:
Fanalisti di 1ª classe:
Nurchi Antonio — Pizzarelli Giuseppe.
Gibillaro Raimondo, fanalista di 2ª classe.
Per gli effetti amministrativi, però, il provvedimento avrà decorrenza dal 1° settembre p. v.

Con decreto Luogotenenziale del 4 giugno 1916:

Il capo tecnico di 2ª classe delle Direzioni di artiglieria ed armamenti, categoria « congegnatori » Sorrentino Giovanni è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, con un assegno pari ad un quarto dello stipendio che attualmente percepisce a decorrere dal 16 giugno 1916.

(*Continua*).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 38, dal 18 al 24 settembre 1916.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Casale Monferrato	Colcavagno	bovina	1
	Bari	Barletta	Spinazzola	»	1
	Bergamo	Treviglio	Zanica	»	2
	Brescia	Brescia	Flero	»	1
	»	Verolanuova	Manerbio	»	1
	Campobasso	Larino	Montenero di Bisaccia	ovina	1
	Chieti	Vasto	Casalanguida	bovina	1
	»	»	Monteferrante	equina	2
	»	»	Torino di Sangro	ovina	3
	Como	Como	Cantù	equina	2
	Cuneo	Cuneo	Fossano	»	1
	»	Mondovì	Carrù	»	1
	»	»	Sale delle Langhe	»	1
	»	Saluzzo	Villanova Solaro	»	1
	Foggia	Bovino	Deliceto	ovina	1
	Mantova	Canneto sull'Oglio	Acquanegra	bovina	1
	Milano	Milano	Cerchiate	cap. o ov.	1
	Novara	Novara	Invorio Inferiore	»	1
	»	»	Marano Ticino	»	1
	»	»	Tornaco	»	1
	Perugia	Spoleto	Gualdo Cattaneo	»	1
	Potenza	Matera	Salandra	»	2
	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Condofuri	bovina	1
	Roma	Frosinone	Anagni	»	1
	Sondrio	Sondrio	Morbegno	»	2
	Torino	Susa	Giaveno	»	1
	»	Torino	Torino	»	1
	Vicenza	Lonigo	Lonigo	»	1
	»	Thieno	Carrè	»	1
					36

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Carbonchio sintomatico	*Modena*	Modena	Marano sul Panaro	bovina	1
	»	»	Vignola	»	1
	Potenza	Matera	Grottole	»	1
	Verona	Verona	Erbezzo	»	1
					4
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Borgorotto	bovina	1
	»	»	Cassine	»	1
	»	»	Masio	»	1
	»	Asti	Asti	»	6
	»	»	Canelli	»	1
	»	»	Castigliole	»	5
	»	»	Piovà	»	1
	»	»	S. Damiano	»	3
	»	»	S. Martino Alfieri	»	2
	»	»	Sessant	»	2
	»	Casale Monferrato	Alfiano	»	1
	»	»	Borgo San Martino	»	1
	»	»	Montiglio	»	1
	»	»	Murisengo	»	1
	»	»	Occimiano	»	1
	Aquila	Aquila	Capitignano	»	2
	»	»	Molina	»	1
	»	»	Montereale	»	1
	»	»	Scoppito	»	5
	»	Avezzano	Tagliacozzo	»	2
	»	Cittaducale	Accumoli	»	1
	»	»	Castel Sant'Angelo	»	3
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Acquata	»	6
	»	»	Ascoli Piceno	»	5
	»	»	id.	»	1
	»	»	Montegallo	»	37
	»	»	Rocca di Fluvione	»	2
	»	»	Spinetoli	»	1
	»	»	Venarotta	»	1
	Avellino	Sant'Angelo dei L.	Andretta	»	3
	»	»	Senerchia	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
	Belluno	Feltre	Arsiò	bovina	9
	»	»	Feltre	»	3
	Benevento	Benevento	Pampisi	»	3
	»	Cerreto Sannita	Cerreto Sannita	»	1
	»	»	Morcone	»	5
	»	»	Sant'Agata dei Goti	bov. e ov.	6
	»	S. Bartolomeo in G.	Circello	bovina	3
	Bergamo	Bergamo	Azzano San Paolo	»	1
	»	»	Bedulita	»	4
	»	»	Ponteranica	»	1
	»	»	Seriate	»	1
	»	»	Taleggio	»	1
	»	Clusone	Clusone	»	1
	»	»	Gromo	»	3
	»	»	Oltressenda Bassa	»	1
	»	Treviglio	Calcio	»	2
	»	»	Martinengo	»	5
	»	»	Spirano	»	3
	»	»	Verdello	»	2
	»	»	Zanica	»	3
	Bologna	Bologna	Bologna	»	11
Segue **Afta epizootica**	»	»	Borgo Panigale	»	1
	»	»	Budrio	»	2
	»	»	Casalecchio	»	4
	»	»	Castelfranco	»	2
	»	»	Castel Maggiore	»	6
	»	»	Castenaso	»	1
	»	»	Crevalcore	»	1
	»	»	Minerbio	»	1
	»	»	Zola Predosa	»	4
	»	Imola	Castelguelfo	»	2
	»	»	Imola	»	10
	»	»	Medicina	»	3
	Brescia	Breno	Artogne	»	3
	»	»	Paspardo	»	1
	»	Brescia	Acquafredda	»	2
	»	»	Bagnolo Mella	»	1
	»	»	Bedizzole	»	2
	»	»	Brescia	»	4
	»	»	Calcinato	»	3
	»	»	Castegnato	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue Afta epizootica	*Brescia*	Brescia	Castetenedolo	bovina	1
	»	»	Cizzago	»	1
	»	»	Concesio	»	2
	»	»	Corzano	»	1
	»	»	Iseo	»	2
	»	»	Lonato	»	2
	»	»	Padenghe	»	1
	»	»	Travagliato	»	1
	»	»	Villa Cogozzo	»	4
	»	Chiari	Capriolo	»	1
	»	»	Chiari	»	4
	»	»	Coccaglio	»	1
	»	»	Gerolanuova	»	1
	»	»	Ghedi	»	1
	»	»	Ludriano	»	1
	»	»	Nigoline	»	1
	»	»	Orzivecchi	»	1
	»	»	Palazzolo	»	2
	»	»	Pedergnaga	»	1
	»	»	Rovato	»	2
	»	»	Urago d'Oglio	»	4
	»	Salò	Degagna	»	2
	»	»	Lavenone	»	1
	»	»	Soiano sul Lago	»	1
	»	»	Volciano	»	1
	Caserta	Gaeta	Sant'Apollinare	»	6
	»	»	Sessa Aurunca	»	1
	»	»	Vallefredda	»	1
	Como	Como	Bregnano	»	1
	»	»	Lezzeno	»	1
	»	»	Villalbese	»	1
	Cremona	Casalmaggiore	Casteldidone	»	2
	»	»	Voltido	»	1
	»	Crema	Casaletto Vaprio	»	1
	»	»	Casalmorano	»	1
	»	»	Chieve	»	1
	»	»	Ombriano	»	1
	»	»	Sergnano	»	1
	»	»	Soncino	»	1
	»	Cremona	Acquanegra	»	3

MALATTIE	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Cuneo*	Alba	Ceresole	bovina	2
	»	»	Cortino	»	1
	»	»	Castiglione	»	1
	»	»	Feisoglio	»	1
	»	»	Nive	»	2
	»	»	Vezza d'Alba	»	1
	»	Cuneo	Cuneo	»	4
	»	»	Fossano	»	2
	»	Mondovì	Bagnasco	»	3
	»	»	Mondovì	»	1
	»	»	Priero	»	4
	»	Saluzzo	Genola	»	2
	»	»	Monasterolo	»	1
	»	»	Racconigi	»	2
	»	»	Savigliano	»	3
	Ferrara	Ferrara	Bondeno	»	2
	»	»	Copparo	»	10
	»	»	Ferrara	»	14
	»	»	Iolanda di Savoia	»	2
	»	»	Portomaggiore	»	1
	Firenze	Firenze	Casellina e Torri	»	2
	»	»	Figline Valdarno	»	3
	»	»	Incisa Valdarno	»	1
	»	»	Reggello	»	2
	»	Pistoia	Pistoia	»	2
	Forlì	Forlì	Forlì	»	1
	Genova	Chiavari	Borzonasca	»	14
	»	»	Coreglia	»	1
	»	»	Favale	»	1
	»	»	Orero	»	1
	»	»	Santa Margherita	»	2
	»	»	San Stefano d'Aveto	»	6
	»	Genova	Avegno	»	1
	»	»	Bolzaneto	»	2
	»	»	Camogli	»	3
	»	»	Campomorone	»	1
	»	»	Genova	»	1
	»	»	Nervi	»	1
	»	»	Recco	»	3
	»	Spezia	Spezia	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Grosseto*	Grosseto	Gavorrano	bovina	2
	»	»	Scansano	»	2
	Lucca	Lucca	Lucca	»	3
	»	»	Pietrasanta	»	4
	Mantova	Asola	Ceresara	»	5
	»	Canneto sull'Oglio.	Acquanegra	»	1
	»	Castiglione delle S.	Castiglione delle Stiviere	»	2
	»	Gonzaga	Gonzaga	»	1
	»	Mantova	Castelbelforte	»	4
	»	»	Curtatone	»	2
	»	»	Porto Mantovano	»	4
	»	»	San Giorgio	»	1
	»	Sermide	Poggio Rusco	»	1
	»	Volta Mantovana	Goito	»	2
	»	»	Volta Mantovana	»	2
	Massa e Carrara	Massa	Carrara	»	1
	»	»	Fivizzano	»	1
	»	»	Rocchetta Vara	»	12
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1
	»	»	Castano Primo	»	1
	»	»	Magenta	»	1
	»	»	Robecchetto	»	1
	»	Lodi	Bertonico	»	1
	»	»	Lodi	»	1
	»	»	San Martino	»	1
	»	Milano	Segrate	»	2
	»	»	Trezzo	»	1
	Modena	Mirandola	Mirandola	»	15
	»	Modena	Campogalliano	»	8
	»	»	Carpi	»	2
	»	»	Modena	»	2
	Napoli	Castellammare	Boscotrecase	»	2
	»	»	Massalubrense	»	2
	»	»	Piano di Sorrento	»	1
	Novara	Biella	Donato	»	2
	»	»	Graglia	»	2
	»	»	Sandigliano	»	1
	»	»	Verrone	»	1
	»	Novara	Granozzo	»	2
	»	»	Novara	»	3
	»	»	Terdobbiate	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Novara*	Novara	Tornaco	bovina	10
	»	Pallanza	Mergozzo	»	2
	»	»	Suna	»	1
	»	Varallo	Rima San Giuseppe	»	6
	»	Vercelli	Bianzè	»	15
	»	»	Buronzo	»	2
	»	»	Livorno Piemonte	»	2
	»	»	San Germano	»	1
	»	»	Trino	»	1
	»	»	Villarboit	»	1
	Padova	Cittadella	Cittadella	»	3
	»	»	Fontaniva	»	4
	»	»	San Martino	»	3
	»	Conselve	Arre	»	1
	»	»	Bovolenta	»	1
	»	»	Candiana	»	1
	»	Padova	Cervarese	»	1
	»	»	Carrara Santo Stefano	»	1
	»	»	Padova	»	3
	»	Piove di Sacco	Brugine	»	1
	»	»	Codevigo	»	2
	»	»	Correzzola	»	2
	»	»	Piove di Sacco	»	1
	Parma	Borgo San Donnino	Borgo San Donnino	»	2
	»	»	Busseto	»	7
	»	»	Fontanellato	»	2
	»	»	Polesine Parmense	»	2
	»	»	Roccabianca	»	4
	»	Borgotaro	Bedonia	»	2
	»	»	Borgotaro	»	1
	»	Parma	Collecchio	»	3
	»	»	Colorno	»	3
	»	»	Cortile San Martino	»	2
	»	»	Montechiarugolo	»	5
	»	»	Parma	»	1
	»	»	San Lazzaro	»	2
	»	»	Vigatto	»	1
	Pavia	Mortara	Gambolò	»	1
	»	»	Langosco	»	1
	»	»	Lomello	»	1
	»	»	Pieve del Cairo	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Mortara	Suardi	bovina	1
	»	»	Velezzo	»	1
	»	»	Vigevano	»	1
	»	Pavia	Costa de' Nobili	»	3
	»	»	Ferrera	»	2
	»	»	Rognano	»	1
	»	»	Santa Cristina	»	1
	»	»	Sommo	»	1
	»	»	Spessa	»	1
	»	Voghera	Montebello	»	1
	»	»	Portalbera	»	1
	»	»	Rivanazzano	»	1
	»	»	Verretto	»	1
	»	»	Verrua	»	1
	»	»	Voghera	»	1
	Perugia	Foligno	Foligno	»	25
	»	»	Nocera Umbra	»	6
	»	»	Valtopina	»	1
	»	Perugia	Magione	»	5
	»	Rieti	Ascrea	»	5
	»	»	Configni	»	11
	»	»	Montebuono	»	4
	»	»	Paganico	»	1
	»	»	Torri in Sabina	»	4
	»	Spoleto	Sant'Anatolia di Narco	»	1
	»	»	Vallo di Nera	»	5
	»	Terni	Arrone	»	1
	»	»	Stroncone	»	1
	»	»	Terni	»	2
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	»	15
	»	»	Besenzone	»	26
	»	»	Castelvetro	»	1
	»	»	Cortemaggiore		17
	»	»	Fiorenzuola	»	30
	»	»	San Pietro	»	3
	»	»	Villanova	»	5
	»	Piacenza	Caorso	»	2
	»	»	Castel San Giovanni	»	2
	»	»	Monticelli	»	9
	»	»	Mortizza	»	1
	»	»	Piacenza	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNI	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Piacenza	Rivergaro	bovina	1
	»	»	Sarmato	»	4
	Pisa	Pisa	Bagni San Giuliano	»	5
	»	»	Cascina	»	3
	»	»	Collesalvetti	»	2
	»	»	Lorenzana	»	3
	»	»	Pisa	»	4
	»	»	Rosignano Marittimo	»	2
	»	»	Vicopisano	»	1
	»	Volterra	Piombino	»	3
	Potenza	Melfi	Muro Lucano	»	1
	Ravenna	Faenza	Castel Bolognese	»	2
	»	»	Faenza	»	2
	»	Lugo	Bagnacavallo	»	2
	»	»	Lugo	»	1
	»	Ravenna	Ravenna	»	8
	Reggio Emilia	Guastalla	Poviglio	»	1
	»	Reggio Emilia	Cadelbosco di Sopra	»	2
	»	»	Campegine	»	1
	»	»	Gattatico	»	3
	»	»	Montecchio	»	3
	»	»	Reggio Emilia	»	9
	»	»	San Martino in Rio	»	2
	»	»	San Polo d'Enza	»	1
	Roma	Frosinone	Anagni	»	1
	»	»	Arnara	»	1
	»	»	Ferentino	»	1
	»	»	Pratica	»	1
	»	Roma	Albano Laziale	»	1
	»	»	Castelgrande	»	1
	»	»	Marino	»	1
	»	»	Roma	»	1
	Rovigo	Adria	Adria	»	3
	»	»	Ca' Emo	»	1
	»	»	Loreo	»	3
	»	Rovigo	Ceneselli	»	1
	»	»	Pettorazza	»	1
	Salerno	Campagna	Campagna	»	8
	»	»	Oliveto Citra	»	7
	»	»	Valva	»	9

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Siena*	Siena	Castelnuovo	bovina	5
	»	»	Gaiole	»	4
	»	»	Monteroni	»	2
	»	»	Siena	»	2
	Sondrio	Sondrio	Pendolasco	»	1
	»	»	Valdisotto	»	1
	»	»	Valfurva	»	2
	Torino	Ivrea	Castellamonte	»	1
	»	»	Ivrea	»	1
	»	Pinerolo	Airasca	»	3
	»	»	Buriasco	»	2
	»	»	Piscina	»	1
	»	»	Villafranca Piemonte	»	4
	»	Susa	Exilles	»	2
	»	»	Mocchie	»	2
	»	»	San Didero	»	1
	»	»	San Giorio	»	3
	»	»	Villarfocchiardo	»	2
	»	Torino	Carignano	»	3
	»	»	Grugliasco	»	2
	»	»	Feletto	»	1
	»	»	Nichelino	»	2
	»	»	Poirino	»	2
	»	»	Riva presso Chieri	»	7
	»	»	San Sebastiano	»	1
	»	»	Torino	»	5
	Treviso	Asolo	Borso	»	1
	Udine (a)	Cividale	Buttrio	»	1
	»	»	Corno di Rosazzo	»	2
	»	»	Faedis	»	2
	»	»	Povoletto	»	1
	»	»	Premariacco	»	2
	»	»	Ramanzacco	»	1
	»	»	Rodda	»	1
	»	»	San Leonardo	»	1
	»	»	San Giovanni di Manzano	»	3
	»	»	San Pietro al Natisone	»	1
	»	»	Savogna	»	1
	»	Pordenone	Aviano	»	2
	»	»	Azzano Decimo	»	1

(*a*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
(Segue) Afta epizootica	*Udine*	Pordenone	Caneva	bovina	1
	»	»	Cavasso Nuovo	»	1
	»	»	Sacile	»	2
	»	Tolmezzo	Forni Avoltri	»	6
	»	»	Ovaro	»	7
	»	»	Rigolato	»	2
	»	Udine	Arzene	»	1
	»	»	Casarsa	»	1
	»	»	Ciseriis	»	1
	»	»	Codroipo	»	2
	»	»	Maiano	»	1
	»	»	Morsano al Tagliamento	»	1
	»	»	Martignacco	»	1
	»	»	Moruzzo	»	11
	»	»	Palmanova	»	1
	»	»	Pavia d'Udine	»	1
	»	»	Pozzuolo del Friuli	»	2
	»	»	Pradamano	»	1
	»	»	Nimis	»	2
	»	»	Reana	»	1
	»	»	Ramanzacco	»	1
	»	»	Sequals	»	2
	»	»	Sesto al Reghena	»	2
	»	»	Tarcento	»	2
	»	»	Teor	»	3
	»	»	Travesio	»	1
	»	»	Udine	»	4
	»	»	Venzone	»	2
	Venezia	Chioggia	Cavarzere	»	12
	»	»	Chioggia	»	10
	»	Venezia	Cavazuccherina	»	2
	»	»	Chirignago	»	3
	»	»	Dolo	»	1
	»	»	Mestre	»	8
	»	»	Portogruaro	»	5
	»	»	San Donà di Piave	»	1
	Verona	Caprino Veronese	Caprino Veronese	»	1
	»	»	San Zeno	»	1
	»	Legnago	Bonavigo	»	2
	»	»	Legnago	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Verona*	San Bonifacio	San Bonifacio.	bovina	1
	»	Sanguinetto	Cerea	»	1
	»	Tregnago	Rovere Veronese	»	2
	»	»	Selva di Progno	»	4
	»	»	Velo Veronese	»	7
	»	Verona	Boscochiesanova	»	1
	»	»	Verona.	»	1
	»	Villafranca	Villafranca	»	1
	Vicenza	Arzignano	Arzignano	»	1
	»	Bassano	Bassano	»	6
	»	Valdagno	Valdagno.	»	10
	»	Vicenza	Montegaldella.	»	1
	»	»	Vicenza	»	1
					1146
Malattie infettive dei suini	*Ascoli Piceno*	Ascoli Piceno	Castorano	suina	1
	»	»	Comunanza	»	8
	»	»	Force	»	13
	»	Fermo	Belmonte	»	5
	»	»	Monte Urano	»	1
	»	»	Sant'Elpidio a Mare	»	1
	Belluno	Feltre	Feltre	»	1
	Bergamo	Bergamo	Gorle	»	1
	Chieti	Chieti	Roccacaramanico	»	1
	Firenze	Firenze	Firenze.	»	
	Foggia	Foggia	Montesantangelo	»	
	Forlì	Cesena	Cesena	»	8
	»	Rimini	Rimini		4
	Grosseto	Grosseto	Pitigliano	»	1
	»	»	Roccastrada	»	1
	Macerata	Macerata	Appignano		4
	»		Macerata	«	50
	»	»	Pollenza	»	4
	»	»	Potenza Picena	»	11
	»	»	Montecassiano	»	12
	»	»	San Severino Marche	»	53
	Napoli	Pozzuoli	Foria	»	2
	»	»	Marano	»	3
	»	»	Pozzuoli	»	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Novara*	Vercelli	Livorno Piemonte	—	1
	»	»	San Germano	—	1
	Perugia	Foligno	Valtopina	—	1
	»	Orvieto	Montegabbione	—	20
	»	Perugia	Città di Castello	—	2
	»	»	Gubbio	—	3
	»	»	Pietralunga	—	9
	Piacenza	Piacenza	Rivergaro	—	1
	Pisa	Volterra	Campiglia Marittima	—	2
	»	»	Castagneto Carducci	—	1
	Potenza	Matera	Bernalda	—	1
	»	»	Ferrandina	—	1
	»	»	Matera	—	1
	»	»	Salandra	—	1
	Roma	Viterbo	Bagnorea	—	1
	»	»	Bolsena	—	1
	»	»	Castel Cellesi	—	1
	»	»	Civitella d'Agliano	—	1
	»	»	Onano	—	1
	»	»	Viterbo	—	1
	Salerno	Salerno	Sarno	—	2
	Siena	Montepulciano	Chiusi	—	3
	»	Siena	Castellina	—	2
	»	»	Monteroni	—	2
	»	»	Monticiano	—	1
	»	»	Poggibonsi	—	3
	»	»	Siena	—	1
	»	»	San Gimignano	—	3
	»	»	Torrita	—	1
	Sondrio	Sondrio	Cosio Valtellino	—	1
	Teramo	Teramo	Ancarano	—	6
	»	»	Basciano	—	1
	»	»	Sant'Egidio alla Vibrata	—	22
	»	»	Teramo	—	9
					281
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Morva	*Alessandria*	Alessandria	Bassignano	equina	1
	Mantova	Mantova	Virgilio	»	1
					2
Farcino criptococcico	*Aquila*	Aquila	Rocca di Mezzo	equina	1
	Bari	Bari	Triggiano	»	1
	Foggia	Foggia	Lucera	»	1
	»	San Severo	San Paolo di Civitate	»	1
	Grosseto	Grosseto	Campagnatico	»	1
	»	»	Grosseto	»	1
	»	»	Massa Marittima	»	1
	Palermo	Palermo	Palermo	»	1
	Pisa	Pisa	Pisa	»	1
	Roma	Roma	Roma	»	2
					11
Rabbia	*Avellino* (a)	S. Angelo dei Lom.	Caposele	canina	1
	Belluno (a)	Belluno	Roccapietore	»	1
	Brescia	Breno	Artogne	»	1
	»	»	Darfo	»	1
	»	»	Pian Camuno	»	1
	»	»	Pisogno	»	1
	»	»	Vello	»	1
	»	Brescia	Brescia	»	1
	»	»	Travagliato	»	1
	Chieti	Chieti	Pescara	»	1
	Genova	Savona	Cairo Montenotte	»	1
	Mantova	Gonzaga	Suzzara	»	1
	Novara (a)	Novara	Novara	»	1
	Palermo	Palermo	Palermo	»	1
	Salerno (a)	Salerno	Conca Marini	»	1
	Teramo	Teramo	Atri	»	2
	Venezia (a)	Venezia	Portogruaro	»	3
					20
Diarrea dei vitelli	—	—	—	—	—

(*a*) Sospetta.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Tubercolosi bovina	*Chieti*	Lanciano	Lanciano	bovina	1
	Padova	Padova	Padova	»	1
					2
Colera dei polli	*Bergamo*	Begamo	Gorle	pollame	6
Rogna	*Aquila*	Aquila	Goriano Sicoli	ovina	1
	»	»	Secinaro	»	3
	»	Avezzano	Lecce nei Marsi	»	2
	»	»	Massa d'Albe	»	1
	»	»	Tagliacozzo	»	1
	Mantova	Mantova	Borgoforte	equina	1
	Roma	Frosinone	Acuto	ovina	1
	»	»	Anagni	»	1
	»	Roma	Vicovaro	»	1
	»	Velletri	Terracina	»	1
a) Dati riferentisi alla settimana precedente	*Udine (a)*	Udine	Udine	equina	1
					14
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Avezzano	San Vincenzo Valle Roveto	ovina	1
	Foggia	Bovino	Troia	caprina	1
	Perugia	Rieti	Pozzaglia	»	1
	»	Spoleto	Trevi	»	1
	Roma	Roma	Poli	ovina	1
	»	»	Roma	»	1
	»	»	Subiaco	»	1
					7
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	29	36
Carbonchio sintomatico	3	4	4
Afta epizootica	45	407	1146
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	7	10	11
Vaiuolo ovino	—	—	—
Rabbia	11	17	20
Rogna	4	11	14
Malattie infettive dei suini	20	58	106
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	7	7
Colera dei polli	1	1	6
Peste aviaria	—	—	—
Tubercolosi bovina	2	2	2
Barbone dei bufali	—	—	—
Influenza del cavallo	—	—	—
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Aborto epizootico	—	—	—

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Direzione generale di agricoltura

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Rodigo, in provincia di Mantova, è stato, con decreto del 30 settembre 1916, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3 pubblicazione).

Il signor Compagnucci Giuseppe di Francesco ha denunciato lo
Il signor Compagnucci Giuseppe di Francesco ha denunciato lo
smarrimento della ricevuta n. 44 ordinale, n. 155 di protocollo e n. 1225 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Macerata in data 11 dicembre 1915, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 7 consolidato 3,50 0|0 con decorrenza dal 1° luglio 1913.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Marcelletti Salvatore, direttore della Banca agricola popolare di [illegible], i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 settembre 1916

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 5 ottobre 1916, in L. 120,10.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 4 ottobre 1916, da valere per il giorno 5 ottobre 1916.

Franchi	110 68 1|2
Lire sterline	30 77
Franchi svizzeri	121 50 1|2
Dollari	6 40 1|2
Pesos carta	2 71 1|2
Lire oro	120 1

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *4 ottobre 1916* — (Bollettino di guerra n. 498).

Lungo tutta la fronte azioni delle artiglierie. Quella nemica fu ieri più attiva nella zona di Gorizia e sul Carso.

In Valle Travignolo (Avisio) dopo intensa preparazione delle artiglierie, il nemico attaccò violentemente e più volte tutte le nostre posizioni sulle alture del versante meridionale. Fu nettamente ributtato ovunque e con perdite gravi.

Sulle pendici settentrionali del Colbricon i nostri contrattaccarono con vigore riuscendo a guadagnare nuovo terreno verso l'altura detta del Colbricon Piccolo.

Velivoli nemici lanciarono bombe su Monfalcone e su altre minori località del Basso Isonzo: un morto e un ferito.

Una nostra squadriglia bombardò con efficace risultato la stazione di Nabresina sul Carso.

Albania. — All'alba del 2 ottobre nostre truppe di terra e di mare con la protezione e col concorso di forze navali, sbarcavano in Santi Quaranta.

Il giorno stesso una nostra colonna partita da Tepeleni con rapida marcia raggiungeva Argirocastro e lo occupava.

Il successivo giorno 3 da Santi Quaranta un nostro distaccamento si spingeva su Delvino e ne prendeva possesso.

Ovunque i nostri soldati e marinai furono festosamente accolti dalla popolazione.

Cadorna.

Settori esteri.

Secondo le ultime informazioni, il successo russo a sud di Brzerani, in Galizia, si è sviluppato rapidamente, minacciando tutta la regione fortificata del nemico, nonchè le posizioni sul fiume Zlota Lipa, che sono le ultime difese di Leopoli.

Malgrado i violenti contrattacchi degli austro-tedeschi e i rinforzi che questi conducono incessantemente, le truppe del generale Cerbaceff continuano a riportar successi sempre più importanti dal lato militare e da quello strategico.

In Picardia il maltempo non ha ostacolato totalmente le operazioni militari degli alleati.

Tanto gli inglesi, quanto i francesi hanno realizzato nuovi progressi conducendo a termine la conquista di Eaucourt l'Abbaye e impadronendosi di tutto un potente sistema di trinceramenti tedeschi tra Morval e il bosco di Saint-Pierre Waast, sopra un fronte di quattro chilometri.

In Macedonia i bulgari, sotto la pressione dei serbi, hanno sgombrato, a nord di Florina, le posizioni che occupavano dopo la loro aggressione del territorio greco ed hanno ripiegato su altre precedentemente preparate.

In conseguenza di questo ripiegamento e della conquista, per parte dei serbi, del Kaimaktchalan, le truppe alleate hanno riconquistato 230 chilometri di territorio serbo con 45 chilometri di frontiera, nonchè 7 villaggi.

Dopo un breve periodo d'incertezza, creata dalla nuova offensiva austro-ungarica, i romeni hanno ripreso la loro marcia in Transilvania, vincendo su alcuni punti il nemico e infliggendogli gravi perdite in prigionieri e in materiali.

Anche nella Dobrugia le forze russo-romene hanno riportato successi al centro e all'ala sinistra, conquistando posizioni, facendo prigionieri e catturando cannoni.

Dal settore caucasico non sono segnalati che scontri di pattuglie.

Maggiori informazioni sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 4. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Nella regione ad ovest di Boubnoff, presso Chelvoff e Koritnitza, continua la lotta accanita. Sulla Tsieniouvka, nonchè alle sorgenti della Zlota-Lipa, il nemico mantiene ostinatamente le sue posizioni.

Durante i combattimenti nella regione di Dornavatra è rimasto gravemente ferito il valoroso generale di brigata Horanoff, che partecipò alle campagne del 1877 e del 1904.

Sul rimanente del fronte in varie località fuoco di artiglieria e di fucileria.

Fronte della Dobrugia. — Cannoniere russe sul Danubio hanno bombardato l'ala sinistra dei bulgari presso Rassova, a monte di Czernovod. Continua la nostra avanzata nella regione Rassova-Kabadine-Perveli.

Fronte del Caucaso. — Situazione invariata.

Basilea, 4. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data del 4 dice:

Fronte occidentale. — Gruppo di eserciti del principe ereditario di Baviera. Sul fronte a nord della Somme durante la giornata aumento costante di violenza del duello di artiglieria che nel pomeriggio ha raggiunto la sua più grande intensità nel settore Morval-Bouchavesnes.

Forti attacchi francesi contro le nostre posizioni sulla strada Sailly-Rancourt, al bosco Saint-Pierre Vaast e più a sud-est in posizione di foreste sconvolte dalle esplosioni, sono stati respinti in parte con corpo a corpo.

Attacchi inglesi presso Thiepval e la fattoria di Mouquet sono stati respinti.

Fronte orientale. — Fronte del principe Leopoldo di Baviera. Ad ovest di Luck ieri le truppe dei generali Schmidt von Knobelsdorf e Marwitz hanno sostenuto reiterati assalti dell'avversario. Tutto il terreno è stato mantenuto.

Fronte dell'arciduca Carlo. — Nulla di nuovo.

Fronte della Transilvania. — Nella valle di Georgeny i romeni hanno effettuato parecchi attacchi infruttuosi; essi hanno riportato un successo ad ovest di Paradj. Noi siamo dinanzi Fogaras.

Ad ovest di Cainemi (sbocco sud del colle di Torre Rossa) sono avvenuti scontri con elementi romeni.

Attacchi nemici nei monti Hatszeger non hanno avuto successo.

I nostri alleati hanno guadagnato terreno ad ovest della collina di Oboroca.

Fronte balcanico. — Gruppo di eserciti del colonnello generale von Mackensen. Le forze romene che avevano passato il Danubio presso Prishowo a sud di Bucarest hanno evitato un attacco accerchiante di forze tedesche e bulgare.

Fronte macedone. — Tra il lago di Prespa e Nidze Planina, a nord del Kaimaktchalan abbiamo occupato nuove posizioni secondo gli ordini dati. Si combatte verso Nidze Planina.

A nord-ovest del lago Tachino il nemico si mantiene ancora a Karadzaca sulla riva sinistra dello Struma.

Basilea, 4. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — Fronte romeno. Sulle colline di Petroseny parecchi nuovi attacchi romeni non riuscirono.

Ad est del colle di Verestorow (Torre Rossa) la cresta di frontiera fu raggiunta in parecchi punti. Più ad est forze austro-ungariche e tedesche si avanzarono verso Fogaras.

In parecchi settori del fronte est della Transilvania, attacchi romeni furono respinti. Il nemico riuscì ad avanzare le sue posizioni soltanto sul piccolo Kukulloe (Kokel).

Fronte dell'arciduca Carlo. — Nessun avvenimento notevole.

Fronte degli eserciti del principe Leopoldo di Baviera. — Verso l'esercito del generale Tersztyansky l'attacco russo fu ripreso nel pomeriggio.

Il campo di battaglia si è esteso da Svniouky fino alla regione di Kisieh.

La lotta è stata altrettanto intensa che nella giornata precedente, ma senza successo per il nemico.

Parigi, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

A nord della Somme i francesi hanno completato la conquista di poderose linee di trincee tedesche tra Morval e il bosco di Saint-Pierre Waast e hanno fatto circa 200 prigionieri, tra cui dieci ufficiali.

A sud della Somme vivi bombardamenti nemici nella regione di Bellay en Santerre.

Notte calma sul resto del fronte.

Il cattivo tempo ha ostacolato le operazioni aeree sulla maggior parte del fronte.

Parigi, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nessun avvenimento importante sull'insieme del fronte. Nella regione della Somme abituale bombardamento, più intenso nei dintorni di Belloy e di Assevillers. La nostra fanteria ha progredito ad est di Morval.

In Alsazia lotta di ordegni da trincea sul Baren e sul Reichackerkoff.

Londra, 4 (ore 13). — Un comunicato ufficiale del generale Haig dice:

Al mattino del 4 corr. Eaucourt l'Abbaye è stata sbarazzata dal nemico e si trova ora intieramente nelle nostre mani.

Sul fronte a sud dell'Ancre vivo bombardamento durante la notte; null'altro di nuovo.

Da stamane cadono pioggie torrenziali.

Londra, 4. — Un comunicato del generale Haig in data di stasera dice:

A sud dell'Ancre l'artiglieria nemica è stata attiva, specialmente contro le vicinanze della ridotta « Hohenzollern » e fra Gueudecourt ed Eaucourt-l'Abbaye. A metà strada fra questi punti il nemico ha tentato di effettuare un attacco a colpi di granate, ma è stato respinto fuori dalle nostre linee, ove ha lasciato feriti. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto in questa regione 21 prigionieri.

Un considerevole bombardamento si è svolto a sud della strada Ypres-Menin.

Sul rimanente del fronte ha regnato la calma. La pioggia ha continuato per la maggior parte della giornata.

Corfù, 4. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo, in data del 3, ore 16, dice:

I bulgari, sconfitti sul Kaimaktchalan, ripiegarono dinanzi ai nostri eserciti. Inseguiamo il nemico all'altezza della quota 1800.

Sulla linea Tessalino-Cernareka-Levareka abbiamo passato questo fiume e siamo giunti a 500 metri a sud di Kenali.

I francesi si trovano alla medesima altezza.

Corfù, 4. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo, in data del 4 corrente, dice:

Le nostre valorose truppe hanno continuato il 3 corr[illegible] inseguimento del nemico sconfitto ed in alcuni punti ha[illegible]ssato il Cernareka.

Abbiamo sconfitto le truppe nemiche sulla mo[illegible]gna di Nidje e le abbiamo obbligate a fuggire in preda al pani[illegible]. La stazione di Kenali è in nostro potere.

La Serbia liberata comprende adesso 200 chilometri quadrati con 7 villaggi e 45 chilometri di frontiera.

Parigi, 4. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente dice:

Le forze serbe, francesi e russe proseguono vittoriosamente l'avanzata ed hanno raggiunto nella notte dal 3 al 4 la linea di Potaline, sul versante occidentale del Kaimaktchalan, dell'angolo della Cerna, di Kenali, di Negocani e di Leuralle. L'ala sinistra tiene Pisodori, ai piedi del monte Cicevo.

Nella valle dello Struma gli inglesi hanno respinto violenti attacchi a Jenikeuy.

Londra, 4. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito inglese a Salonicco dice:

Nelle prime ore del mattino del 3 corr., le nostre truppe hanno avanzato dalla nostra nuova posizione presso il villaggio di Karazadakoi e hanno conquistato parte di Jenikoi, posto a sud della strada di Serres.

I bulgari hanno contrattaccato immediatamente, ma un primo assalto è stato infranto dal fuoco della nostra artiglieria. Un secondo assalto, lanciato alle ore 10,30 del mattino, ha avuto lo stesso risultato senza che si potesse avvicinare a più di mille yards.

Nella serata un terzo assalto, preceduto da intenso bombardamento, con nuove truppe, è anche fallito.

La lotta continua.

Gravi perdite sono state inflitte al nemico.

Basilea, 4. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale in data 3 corrente dice:

Fronte macedone. — Ad ovest e ad est di Florina viva attività dell'artiglieria senza azioni di fanteria. Nella valle della Moglenitza fuoco di artiglieria, di fanteria e di mitragliatrici. Dalle due parti del Vardar debole attività dell'artiglieria, maggiore a sud di Doiran. Ai piedi della Belassitza vi è calma.

Sul fronte dello Struma fuoco dell'artiglieria da una parte e dall'altra. Presso Karadjakeuy continua un accanito combattimento. Sulla costa del mare Egeo regna calma.

Fronte romeno. — Sul fronte del Danubio abbiamo occupato l'isola di Malak Kalafat di fronte a Viddino. Abbiamo bombardato le caserme di Kalafat e presso il villaggio di Giudiciun abbiamo disperso col nostro fuoco di artiglieria un gruppo nemico che stava per trincerarsi. Il nemico presso il villaggio di Rihahovo è riuscito a gettare un ponte sul quale ha potuto trasportare importanti unità di truppe. I monitori austriaci lo hanno distrutto.

In Dobrugia l'offensiva del nemico contro le nostre truppe sulla linea Beschaul am Zatcha-Perveli è terminata con l'obbligare il nemico a rientrare nelle sue antiche posizioni.

Sul rimanente del fronte fuoco di artiglieria e scontri di pattuglie.

Sul litorale del mar Nero il 1° ottobre una torpediniera ha bombardato la città di Mangamia.

Bucarest, 4. — Un comunicato ufficiale in data del 4 dice:

Fronti nord e nord-ovest. — Nelle montagne di Ian ina e di Giurgievo debole attività.

Nella regione di Hocdorachei respingemmo il nemico e catturammo 14 ufficiali e 228 soldati.

Tra Fogaras e Sivniferara lottammo contro le truppe germano-austriache che battemmo. Abbiamo preso ottocento prigionieri tedeschi ed otto mitragliatrici.

Progredimmo nelle montagne ad ovest di Holt.

Nella valle di Holg Pil abbiamo ripiegato un poco distruggendo le miniere di carbone di Petrozeni che costituivano l'obbiettivo del nemico.

A Orsova respingemmo tre attacchi.

Fronte sud. — Nella Dobrugia, nonostante una resistenza accanita, abbiamo continuato ad avanzare al centro. Alla nostra ala sinistra abbiamo conquistato le posizioni di Hanzaveo e ci siamo impadroniti di sette cannoni, di oltre mille prigionieri e di importante materiale da guerra.

Basilea, 4. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data 3 corrente dice:

Fronte del Caucaso. — Scontri di pattuglie su una piccola estensione.

Nessun avvenimento importante sugli altri fronti.

Sul fronte della Dobrugia il 1° corr. le nostre truppe hanno respinto un attacco diretto contro di esse dal nemico nei dintorni di Amuzacea.

CRONACA ITALIANA

A S. E. Boselli. — Milano si prepara a degnamente ricevere S. E. il presidente del Consiglio, invitato dai rappresentanti di essa a visitarla.

Oggi, nella metropoli lombarda, venne pubblicato, per la circostanza, il seguente manifesto:

« Cittadini!

La guerra affidata in campo al mirabile eroismo dei nostri combattenti, sarà portata fino alle sue estreme conseguenze vittoriose dalla volontà di tutto il popolo italiano, in pieno accordo cogli alleati.

Per riaffermare solennemente questa volontà sacra ai destini della patria, Paolo Boselli ha accolto l'invito di visitare la città vostra, recatogli in Roma da coloro che sentono di essere i veri rappresentanti di Milano.

Il presidente del Consiglio sarà fra noi nei giorni 8, 9 e 10 ottobre.

Paolo Boselli riassume in sè tutte le voci del Ministero nazionale, tutte le idealità storiche del popolo italiano, assurte oggi a nuova grandezza d'opera per la integrazione delle sue terre e per la rivendicazione del diritto delle genti barbaricamente calpestato dagli austro-tedeschi. Sarà la sua venuta un ambitissimo omaggio per Milano, che con gli entusiasmi del più puro risorgimento, sentì la ineluttabilità della guerra, e la sorregge con sicura e forte coscienza, perchè ne derivi un maggior bene alla patria e all'umanità.

Cittadini!

Milano tutta faccia al presidente del Consiglio dei ministri l'accoglienza degna dell'uomo, del solenne significato che si annette alla sua visita, dell'ora memorabile per il paese, che sui campi di battaglia e con le assistenze civili ha già riportato la più luminosa delle vittorie: la concordia dei partiti, dell'anima popolare, nella volontà una e indistruttibile di tutta Italia, insorta contro i mostruosi tentativi di sopraffazione degli Imperi Centrali ».

Il manifesto reca la firma di numerosissime Associazioni.

Nei Consigli provinciali. — Convocato in seduta straordinaria, si è riunito ieri il Consiglio provinciale di Genova sotto la presidenza del dott. Cuneo, in assenza dell'on. Cavagnari. Intervenne alla seduta il comm. Rebucci, prefetto della Provincia.

Nominata la presidenza, questa venne riconfermata e composta dall'on. Cavagnari presidente, comm. Peirano vice presidente, avvocato Galliani segretario.

Istituto internazionale di agricoltura. — Fin dal 1911 venne intrapresa dall'importante Istituto la pubblicazione di una raccolta sistematica della legislazione agraria mondiale. La pubblicazione è fatta in lingua francese a cui si dette il nome di *Annuaire international de legislation agricole.*

Il quinto volume dell'*Annuario*, testè pubblicato, come i precedenti è diviso in undici parti; ma la parte riservata alla legislazione commerciale quest'anno è la più importante fra tutte. Vi rientrano, infatti, le disposizioni che gli Stati hanno preso a causa della guerra per assicurare l'approvvigionamento dei paesi, per regolare il movimento delle esportazioni e per combattere il rialzo eccessivo dei prezzi.

Degno di particolare attenzione è pure il primo capitolo della parte quarta, il quale contiene le disposizioni legislative emanate dai diversi Stati per dare speciale incremento all'agricoltura in occasione delle circostanze eccezionali determinate dallo stato di guerra; si tratta di provvedimenti tendenti a favorire, ovvero a imporre la messa in coltura di terre incolte, ovvero a fornire agli agricoltori i mezzi necessari in mano d'opera, in macchine e in semi per ottenere dalla terra una produzione maggiore di quella ordinaria.

Raccolta di rottami metallici. — Una circolare di S. E. il ministro Comandini invita i prefetti del Regno a coadiuvare nella raccolta dei rottami di metallo, che costituiscono la materia prima per la fabbricazione del materiale bellico e dei quali è stato disciplinato il commercio nell'interno del paese.

Giustamente la circolare rileva:

Non vi è forse casa di cittadino in cui non si trovi una certa quantità di rottami, i quali non soltanto sono considerati come cosa di niun valore, ma spesso costituiscono un ingombro di cui non si pensa a disfarsi.

È questo però il momento in cui ciò che per il privato non ha quasi valore, può essere utilmente impiegato dalla collettività per un duplice scopo: offrire all'Amministrazione della guerra una maggior copia di materie prime per le armi ed i proiettili: procurare ai Comitati di assistenza civile una fonte di reddito.

A somiglianza di ciò che già si pratica in qualche città, rivolgendo caldo appello ai cittadini, i Comitati possono raccogliere i rottami in quantità non indifferenti, tanto più che data la natura della merce, non sarà difficile avere, o dagli enti pubblici o per concessione di qualche privato, i locali necessari alla raccolta.

I Comitati potranno poi rivolgersi alle autorità militari, le quali acquisteranno i metalli ai prezzi già fissati dall'Amministrazione.

Il Leone di Venezia. — Alla nobile offerta fatta dal sindaco di Venezia, conte Grimani, per ricollocare sul fronte del palazzo di Venezia, in Roma, il glorioso Leone di San Marco, S. E. il presidente del Consiglio ha risposto:

« Roma, 1° ottobre 1916.

« Onorevolissimo signor conte,

Ringrazio a nome del Governo e a nome mio per la nobile offerta che ricondurrà nel palazzo di Venezia l'immagine del Leone di San Marco a testimonianza di antiche glorie, a suggello di italianità rivendicatrice.

Nessuna ansia, nessuna angustia vale ad affievolire in Venezia la fiamma delle alte, patriottiche ispirazioni.

Nel palazzo di Venezia avrà sede un Museo d'arte, e, secondo i divisamenti artistici, sarà collocato il fatidico Leone.

Con devota osservanza

« *Paolo Boselli* ».

All'Altare della patria. — Il Comitato di difesa interna ha per la prossima ricorrenza del 2 novembre, come già fece con tanta opportunità e felice risultato, organizzato la raccolta e la vendita dei fiori per l'Altare della patria, nel monumento al Gran

Re, a beneficio della propria opera del Corredo del soldato. La nuova direzione del caffè Faraglia ha già posto a disposizione del Comitato il proprio palchettone della musica, per la vendita dei fiori.

I principali giardini: reali, governativi e delle case patrizie, nonchè fornitori di Formia, Rovvera e Terracina, hanno già posto a disposizione del Comitato stesso i loro prodotti. La cerimonia del 2 novembre riuscirà quest'anno non meno solenne e spontanea espressione dell'anima del nostro popolo, che non lo scorso anno.

Elargizione. — L'on. marchese Raffaele Cappelli, vice-presidente della Camera dei deputati, per onorare la memoria della defunta sua consorte, marchesa Céline, ha generosamente elargito al Comitato di organizzazione civile la somma di L. 5000.

Ai giornalisti caduti in guerra. — Il Consiglio direttivo dell'Associazione della stampa, di Roma, ha deliberato di onorare degnamente la memoria dei colleghi soci del Sodalizio caduti al fronte per la grandezza d'Italia. Durante il periodo della guerra si è stabilito che i nomi dei caduti siano esposti in un quadro nel salone sociale, con delle brevi note biografiche. A guerra finita verrà indetta una solenne commemorazione dei caduti e verrà in tale occasione scoperta nel grande salone dell'Associazione una targa marmorea che recherà i nomi dei valorosi con la data del loro sacrificio. Si è infine deciso che durante il periodo della guerra nel salone sociale sia esposto un quadro con i nomi dei colleghi che, chiamati alle armi, per atti di coraggio sono stati insigniti di onorificenze al valor militare.

La temperatura a Roma. — Ieri il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 11.9
Temperatura massima, » » . . 22.5

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

BERNA, 4. — Il Consiglio nazionale ha respinto stamane, dopo una discussione che ha occupato ieri tre sedute, due mozioni che chiedevano una delimitazione più stretta tra le attribuzioni dei poteri civile e militare e la supremazia del potere civile.

BERNA, 4. — Durante la discussione al Consiglio nazionale intorno ad una mozione in cui si chiedono restrizioni ai pieni poteri del Consiglio federale nell'applicazione delle misure relative alla neutralità, il presidente della Confederazione, De Coppet, parlando dell'incidente del colonnello Loys, ha dichiarato:

Non esiste in Svizzera alcun partito della guerra. Il paese intende di rimanere fedele alle tradizioni e di restare neutrale nel conflitto europeo. Colui che volesse distoglierlo da questa attitudine sarebbe esposto al pubblico disprezzo.

L'oratore pone in guardia contro le esagerazioni e le voci assurde, e fa appello alla collaborazione benevola e fiduciosa delle autorità cantonali e militari perchè il paese esca dalle difficoltà attuali.

Il consigliere federale Edoardo Mueller ha dimostrato la costituzionalità delle misure prese dal Consiglio federale, ha protestato energicamente contro le mene anti-militariste ed ha affermato che mai il Consiglio federale ebbe intenzione di immischiarsi nei diritti sovrani dei Cantoni quando prese misure di ordine interno; ma la democrazia riposa sull'ordine e la legalità; il popolo svizzero ha il sentimento esatto e non tollera alcun abuso. Il Consiglio federale non si lascerà turbare da alcuna minaccia.

Il seguito della discussione è stato rinviato a mercoledì prossimo.

ATENE, 4. — Il Gabinetto si è dimesso.

AMSTERDAM, 4. — Un dispaccio ufficiale da Berlino annuncia che il generale di divisione von Schoeller è stato nominato sottosegretario di Stato alla guerra.

ATENE, 4. — Un comunicato ufficiale dice che il Governo greco, non avendo potuto mettersi in contatto con i rappresentanti della Intesa ad Atene e ritenendo che ciò costituisca un impedimento per lo svolgimento degli interessi nazionali, ha chiesto al Re di accettare le sue dimissioni.

Il Re le ha accettate.

ZURIGO, 4. — Tanto in Austria quanto in Ungheria è stata fissata la nuova data per la presentazione sotto le armi di quattordici classi della leva in massa della rassegna di estate. Le classi dal 1866 al 1871 sono chiamate per il 3 novembre, le classi del 1880-81-82-83-84 e 1890-91-92 per il 16 novembre.

Il Ministero si riserva la chiamata per precetto personale, prima di questa data, delle ultime otto classi.

ZURIGO, 4. — Si ha da Berlino:

La Commissione del bilancio riprenderà forse domani i lavori sospesi dopo due sedute confidenziali. Frattanto corrono negoziati segretissimi tra i membri della Commissione e il cancelliere dell'Impero.

Mentre alle sedute delle Commissioni del Reichstag possono ordinariamente partecipare come uditori tutti i deputati, a quelle attuali partecipano soltanto pochi invitati.

La lunghezza di queste conferenze rivela la vivacità dei dibattiti che vi si svolgono e le difficoltà di un accordo tra il Governo ed i vari partiti.

Intanto la lotta contro Bethmann Hollweg si intensifica. I deputati sono tempestati di memoriali segreti, di moniti e di suggerimenti.

Recentemente è pervenuto ad essi uno scritto confidenziale violentissimo, nel quale si chiede che i deputati esigano il ritiro del cancelliere, la discussione pubblica al Reichstag dei problemi politici, la libertà di discutere gli scopi della guerra, l'applicazione di ogni mezzo atto a dare la vittoria senza riguardi di sorta neppure verso i neutri.

Lo scritto dice fra l'altro che Bethmann Hollweg, rivelatosi inetto a tutelare il prestigio politico dell'Impero ed a sfruttare i successi militari, ha mostrato arrendevolezza verso i nemici, soprattutto verso l'Inghilterra.

Prima del conflitto, continua lo scritto, egli ha fatto una politica falsa di fronte al Regno Unito tendente ad un accordo, sicchè quando questa politica fallì, egli avrebbe dovuto andarsene e durante la guerra ha commesso errori sopra errori.

Ha parlato di una ingiustizia commessa verso il Belgio violandone la neutralità e non ha mai saputo quale fosse la situazione vera nè prima nè durante la guerra. Unico atto a succedergli è von Tirpitz.

Questo scritto è firmato dal conte Hoensbroech, dall'ammiraglio Knorr, da Ernesto Haeckek e da altri.

Quanto a Tirpitz egli ha ricusata la candidatura al Reichstag per il collegio di Oschatz, offertagli dai conservatori.

COPENAGHEN, 5. — Pescatori giunti ad Erbjerg dichiarano di aver veduto lunedì a mezzogiorno uno Zeppelin parzialmente sommerso a circa 65 miglia a nord-ovest di List. Il dirigibile era circondato da torpediniere e cacciatorpediniere tedeschi che si sforzavano di tenerlo a galla.

Direttore: DARIO PERUZY. Tip. delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*